SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 marzo 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2022.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Pratola Serra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 26 ottobre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 27 ottobre 2020, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Pratola Serra (Avellino) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott. Gaetano Tufariello, dal viceprefetto aggiunto dott.ssa Florinda Bevilacqua e dal funzionario economico finanziario dott. Giuseppe Mingione;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità, e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2022;

Decreta:

la durata dello scioglimento del consiglio comunale di Pratola Serra (Avellino), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2022
Ministero dell'interno, foglio n. 429

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pratola Serra (Avellino) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 27 ottobre 2020, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

La gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità all'interno dell'ente, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata e in un contesto gestionale connotato dalla generale disapplicazione dei principi di buon andamento e imparzialità.

Il prefetto di Avellino, con relazione del 28 gennaio 2022, ha evidenziato come l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, non può ritenersi conclusa, proponendo pertanto la proroga della gestione commissariale.

Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di proroga sono state condivise nella riunione svoltasi il 26 gennaio 2022 del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrata per l'occasione con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Avellino e del procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Napoli, a conclusione della quale il consesso ha unanimemente espresso parere favorevole alla richiesta di proroga della gestione commissariale per l'ulteriore periodo di sei mesi, attesa la necessità di completare e proseguire le iniziative assunte nei settori più significativi e sensibili dell'apparato comunale di Pratola Serra ai fini del consolidamento del processo di legalità.

Le iniziative promosse dall'organo di gestione straordinaria sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato, interrompere le diverse forme di ingerenza riscontrate nell'attività del comune e con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

Per sopperire alla grave carenza di personale, conseguenza anche di una mancata, pregressa, programmazione annuale del relativo fabbisogno, la commissione straordinaria ha disposto, sin da subito, una riorganizzazione della struttura burocratica comunale, provvedendo dapprima a rescindere ogni forma illegittima di impiego a cui era ricorsa l'amministrazione uscente e programmando per il 2021 il reclutamento di quattro unità lavorative da destinare agli uffici tecnici e contabili, di cui due di livello D e due di livello C.

Le assunzioni di personale, nonostante le riferite, precarie, condizioni finanziarie dell'ente sono state regolarmente autorizzate anche se le relative procedure sono state completate solo per un dipendente, per cui la terna commissariale anche nell'anno 2022 continuerà a perseguire il medesimo obiettivo.

L'organo commissariale è intervenuto sui regolamenti dell'ente, al fine di aggiornarli alle vigenti disposizioni normative ed ha effettuato controlli di legittimità e di opportunità su alcuni atti della passata consiliatura; sono state inoltre impartite direttive volte al ripristino delle corrette procedure in materia di pubblici affidamenti, ad assicurare il ricorso al mercato MEPA e alle convenzioni CONSIP nonché in ordine alle prescritte verifiche in materia di disposizioni antimafia mediante l'interrogazione della banca dati nazionale antimafia (BDNA).

La puntuale attuazione di tali interventi garantirà una corretta gestione dell'ente nel rispetto dei principi di trasparenza e di legalità costituendo altresì un presidio contro le illecite interferenze della criminalità organizzata.

La commissione straordinaria ha posto in rilievo la grave situazione finanziaria in cui versa il comune di Pratola Serra, frutto di *mala gestio* e dei condizionamenti della criminalità organizzata nei confronti della passata amministrazione comunale. A questo proposito, l'organo straordinario, dopo aver approvato il rendiconto di gestione ai sensi dell'art. 186 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed avere accertato la sussistenza di un consistente disavanzo di amministrazione, dovuto prevalentemente all'elevato ammontare di debiti fuori bilancio, e tenuto conto della sussistenza degli squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto dell'ente locale, ha attivato la procedura di cui all'art. 243-*bis* TUOEL, deliberando il relativo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di durata ventennale.

L'attuazione del piano di riequilibrio consentirà all'ente di disporre di maggiore liquidità, evitare il sistematico ricorso ad anticipazioni di tesoreria ed acquisire una stabilità finanziaria, assicurare il corretto funzionamento degli uffici e dei servizi comunali improntato ai principi di legalità e di buon andamento dell'attività amministrativa.
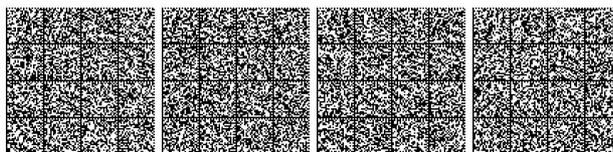
Per quanto attiene al settore dei lavori pubblici, l'organo commissariale, con l'attivazione dei poteri ispettivi di cui al decreto-legge n. 152/1991, ha provveduto a revocare deliberazioni ed a rescindere contratti illegittimamente assunti durante la passata gestione, tra i quali un *project financing* per il servizio di pubblica illuminazione e l'affidamento in gestione di impianti sportivi da anni nella disponibilità di un soggetto collegato con la criminalità organizzata.

Numerose sono inoltre le iniziative intraprese in tale settore che tuttavia necessitano di essere attenzionate e costantemente monitorate dall'organo straordinario fino al loro completamento. In particolare, la commissione straordinaria ha approvato il piano di priorità degli interventi - inserito anche nel programma annuale e triennale delle opere pubbliche in modo da garantire la realizzazione di opere indifferibili - che prevede il recupero del patrimonio comunale adibito ad uso pubblico, interventi di edilizia scolastica e di manutenzione stradale, il completamento del nuovo depuratore, l'efficientamento della pubblica illuminazione.

Ulteriore iniziativa di rilievo è quella concernente il progetto di installazione di un sistema di video sorveglianza sul territorio comunale per il quale è stata presentata istanza a questo Ministero per l'ammissione ai finanziamenti in materia di sicurezza urbana.

Le numerose attività poste in essere o programmate dalla commissione straordinaria necessitano di particolare attenzione e vigilanza in ogni singola fase procedimentale, al fine di assicurare il consolidamento del percorso di legalità avviato.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti e forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi lo scioglimento del consiglio comunale di Pratola Serra (Avellino), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 18 febbraio 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

22A01687

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 marzo 2022.

Abilitazione della «Scuola di psicoterapia analitica individuale e di gruppo a indirizzo gruppoanalitico (SPAIG)» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della rcerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con le quali la «Scuola di psicoterapia analitica individuale e di gruppo a indirizzo gruppoanalitico (SPAIG)» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, via Conzano, 3 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento a seguito della riunione del 21 ottobre 2021;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) con delibera n. 7 del 18 gennaio 2022;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di Psicoterapia Analitica Individuale e di Gruppo a indirizzo gruppoanalitico (SPAIG)» è abilitata ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Roma, via Conzano 3, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2022

Il segretario generale: MELINA

22A01635

DECRETO 3 marzo 2022.

Abilitazione dell'«Istituto di psicoterapia e scienze cognitive» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 21 settembre 2017 di abilitazione dell'«Istituto di psicoterapia e scienze cognitive» ad istituire e ad attivare nella sede di Genova un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Vista l'istanza, e le successive integrazioni, con cui il predetto Istituto ha chiesto ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano, via Filippo Argelati, 40, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva a seguito della seduta del 21 ottobre 2021;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) trasmessa con delibera n. 33 del 10 febbraio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l' «Istituto di psicoterapia e scienze cognitive» è autorizzato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano, in via Filippo Argelati, 40, un corso di specializzazione in psicoterapia, con numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2022

Il segretario generale: MELINA

22A01636
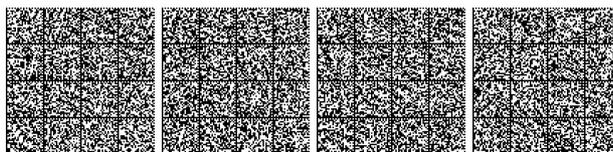
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 dicembre 2021.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Fondazione Edmund Mach (FEM)» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista l'istanza presentata in data 4 febbraio 2021 dal Centro «Fondazione Edmund Mach (FEM)» con sede legale in via E. Mach, 1 - 38010 S. Michele all'Adige (TN);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 2020, n. 9357219, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 22 marzo 2021, n. 134655, successivamente integrata con direttiva dipartimentale n. 149040 del 30 marzo 2021, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 24 marzo 2021, n. 139583, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 28 settembre 2021, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 21 e 22 ottobre 2021 presso il Centro «Fondazione Edmund Mach (FEM)»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Fondazione Edmund Mach (FEM)» con sede legale in via E. Mach, 1 - 38010 S. Michele all'Adige (TN) è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);
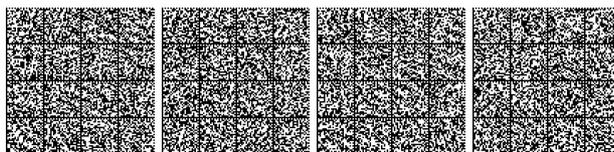
fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzione sementi;

effetti indesiderati di trattamenti fitosanitari sulle colture (fitotossicità).

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «Fondazione Edmund Mach (FEM)» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il Centro «Fondazione Edmund Mach (FEM)» in data 21 e 22 ottobre 2021.

2. Il Centro «Fondazione Edmund Mach (FEM)» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2021

Il direttore: FARAGLIA

22A01685

DECRETO 24 gennaio 2022.

Adozione del Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa* (*Well et al.*)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive nn. 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive nn. 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive nn. 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, registrato dalla Corte dei conti in data 23 marzo 2018 al n. 173, recante «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa (Well et al.)* nel territorio della Repubblica italiana» e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'allegato IV, recante il Piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa*;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 219, n. 179, inerente al «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come successivamente modificato ed integrato;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (*Wells et al.*) con il quale, tra le altre cose, è stata abrogata la decisione di esecuzione (UE) n. 2015/789;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625»;

Considerato che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018 è stata data applicazione alle disposizioni introdotte dalla decisione (UE) n. 2015/789 della Commissione e suoi successivi aggiornamenti;

Considerato che il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201 ha abrogato la decisione (UE) n. 2015/789 e che le disposizioni in esso contenute sono direttamente applicabili in ciascuno Stato membro;

Ritenuto necessario aggiornare il Piano di emergenza nazionale per il contrasto di di *Xylella fastidiosa* in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201;

Ritenuto necessario abrogare il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018 e sue successive modifiche, nonché il Piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* allegato allo stesso provvedimento;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta del 15 e 16 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

1. È adottato il Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa* (*Well et al.*) di cui all'allegato I parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

2. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, recante «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (*Well et al.*) nel territorio della Repubblica italiana» è abrogato.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 169

ALLEGATO *I*
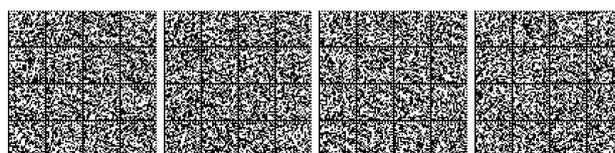
Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*)

INDICE

1. OBIETTIVI DEL PIANO

Il presente Piano di emergenza, predisposto ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) 2016/2031, individua le azioni da intraprendere nel territorio nazionale in caso di presenza sospetta o confermata di *Xylella fastidiosa*.
La finalità del Piano è quella di individuare le risorse e definire i compiti, le responsabilità e le modalità d'intervento e coordinamento dei diversi livelli istituzionali responsabili della prevenzione e delle attività di eradicazione, al fine di assicurare un tempestivo ed efficace intervento nella gestione di una emergenza fitosanitaria.

2. CONTESTO NORMATIVO

- Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625.
- Decreto Ministeriale 6 giugno 2019, relativo alla definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) nel territorio della Repubblica italiana.
- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (regolamento del settore fitosanitario).
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione.

- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al*.).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/690 della Commissione, del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (regolamento finanziario).
- Nota tecnica Mipaaf n.9240028 del 14/10/2020 - Procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) 2020/1201 relativo alle misure per Xylella fastidiosa;
- Scheda tecnica Mipaaf-CREA: Procedura di indagine nazionale per *Xylella fastidiosa*.

- EFSA (European Food Safety Authority), 2020. Guidelines for statistically sound and risk-based surveys of *Xylella fastidiosa*. EFSA supporting publication 2020: EN-1873.
- EFSA (European Food Safety Authority), 2019. Pest survey card on *Xylella fastidiosa*. EFSA supporting publication 2019: EN-1667.
- EFSA (European Food Safety Authority), 2020. Story map for survey of *Xylella fastidiosa*. EFSA supporting publication 2020: EN-1873. Disponibile online: https://arcg.is/09m4r1.
- EFSA (European Food Safety Authority), 2018. Scientific report on the update of the Xylella spp. host plant database. EFSA Journal 2018;16(9):5408.
- EFSA (European Food Safety Authority), 2020. Scientific report on the update of the Xylella spp. host plant database – systematic literature search up to 30 June 2019. EFSA Journal 2020;18(4):6114.
- EFSA (European Food Safety Authority), 2019. *Xylella fastidiosa* - Pest Report and Datasheet to support ranking of EU candidate priority pests. EFSA supporting publication 2020: EN-1660
- EFSA PLH Panel (EFSA Panel on Plant Health), 2015. Scientific Opinion on the risks to plant health posed by *Xylella fastidiosa* in the EU territory, with the identification and evaluation of risk reduction options. EFSA Journal 2015;13(1):3989.
- EFSA PLH Panel (EFSA Panel on Plant Health), 2018. Scientific Opinion on the updated pest categorisation of *Xylella fastidiosa*. EFSA Journal 2018;16(7):5357.
- EFSA PLH Panel (EFSA Panel on Plant Health), 2019. Update of the Scientific Opinion on the risks to plant health posed by *Xylella fastidiosa* in the EU territory. EFSA Journal 2019;17(5):5665.
- International Standard for Phytosanitary Measures N. 9. Guidelines for pest eradication programmes. Roma, IPPC, FAO.
- International Standard for Phytosanitary Measures N. 27. Diagnostic protocols for regulated pests. DP (Diagnostic Protocol) 25: *Xylella fastidiosa*. Roma, IPPC, FAO.
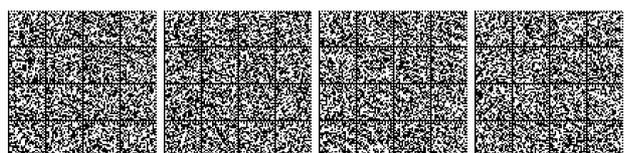
- International Standard for Phytosanitary Measures N. 4. Requirements for the establishment of pest free areas. Roma, IPPC, FAO.
- International Standard for Phytosanitary Measures N. 5. Glossary of phytosanitary terms. Roma, IPPC, FAO.
- International Standard for Phytosanitary Measures N. 6. Guidelines for surveillance. Roma, IPPC, FAO.
- International Standard for Phytosanitary Measures N. 10. Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites. Roma, IPPC, FAO.
- Standard EPPO PM 3/82 (1). Inspection of places of production for *Xylella fastidiosa*. EPPO Bulletin, 46 (3).
- Standard EPPO PM 7/24 (4). Diagnostic standard for *Xylella fastidiosa*. EPPO Bulletin, 49 (2).
- Standard EPPO PM 9/10 (1). Generic elements for contingency plans. EPPO Bulletin, 39.
- Pagina del sito web del Servizio fitosanitario nazionale su *Xylella fastidiosa*: https://www.protezionedellepiante.it/emergenze-fitosanitarie/xylella-fastidiosa/
- Pagina del sito web della Commissione europea su *Xylella fastidiosa*: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylella-fastidiosa_en.
- Sito web Regione Puglia su *Xylella fastidiosa* - www.emergenzaxylella.it.
- Sito web Regione Toscana su *Xylella fastidiosa* https://www.regione.toscana.it/speciali/speciale-xylella/.
- Sito web Progetti europei H2020 Xf-Actors e POnTE: https://www.xfactorsproject.eu/.

3. INFORMAZIONI SUL PATOGENO

3.1. Introduzione

Xylella fastidiosa è un batterio fitopatogeno Gram-negativo, appartenente al phylum dei Proteobatteri, classe -proteobatteri, cui afferiscono vari generi di batteri fitopatogeni noti per causare malattie in specie agrarie. Noto da circa 150 anni, *X. fastidiosa* ha rappresentato una grave problematica fitosanitaria principalmente per le Americhe fino alla recente introduzione nel territorio nazionale e dell'Unione.

La gravità delle malattie con cui il batterio si è manifestato alla fine del 1880 in California su vite (Malattia di Pierce della vite), alla fine degli anni '90 in Brasile su agrumi (Clorosi variegata degli agrumi - CVC) e dal 2013 in Puglia su olivo (Disseccamento rapido dell'olivo), sono una evidenza del suo impatto disastroso nei confronti di diverse colture frutticole. Inoltre, *X. fastidiosa* determina fenomeni di bruscatura fogliare su una vasta gamma di specie vegetali coltivate e spontanee.
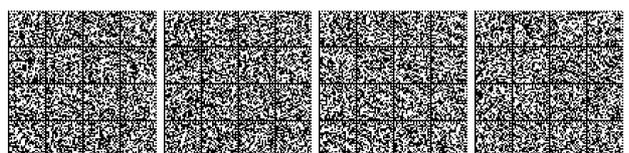
La specie *X. fastidiosa* è suddivisa nelle sottospecie *fastidiosa*, *multiplex* e *pauca*, con l'inclusione di *sandyi* e *morus* nella subspecie *fastidiosa*. All'interno di ciascuna sottospecie, i ceppi vengono ulteriormente caratterizzati in Sequenza-Tipo (ST), determinati mediante l'analisi MLST (Multi Locus Sequence Typing).
X. fastidiosa presenta un'ampia gamma di ospiti vegetali sia in forma latente che associata a sintomi più o meno gravi.
In considerazione dell'elevato rischio fitosanitario, *X. fastidiosa* è inclusa nella lista degli organismi nocivi di quarantena rilevanti per l'Unione europea (Allegato II parte B del Regolamento (UE) 2019/2072).

Inoltre, la Commissione europea ha emanato specifiche misure fitosanitarie per contrastarne la diffusione nell'Unione (Regolamento (UE) 2020/1201).

Maggiori informazioni sui focolai nazionali di Xylella fastidiosa e sulla normativa in vigore possono essere reperite nel sito web del Servizio fitosanitario nazionale.

3.2. Distribuzione geografica

Xylella fastidiosa è originaria del continente americano. In particolare, le sottospecie *multiplex*, *fastidiosa* e *sandyi* sono presenti nel nord America, mentre la sottospecie *pauca* è diffusa nel sud-America.
In primo ritrovamento di *X. fastidiosa* nel territorio europeo è avvenuto in Italia, nel 2013; si tratta di un ceppo divergente della sottospecie *pauca* associato al disseccamento rapido dell'olivo.
A partire dal 2015, *X. fastidiosa* è stata individuata in Francia, in particolare in Corsica, nelle Provenza-Alpi-Costa Azzurra (PACA) e in Occitania; in queste aree sono state individuate le sottospecie *multiplex, sandyi* e *pauca*. La sottospecie maggiormente rappresentata è la *multiplex*, che colpisce varie specie della macchia mediterranea e ornamentali.
Il batterio è stato segnalato anche in Spagna nel 2016, nelle isole Baleari e nelle province di Madrid e di Alicante. Nelle isole Baleari sono state individuate le sottospecie *fastidiosa*, *pauca* e *multiplex*, quest'ultima più diffusa delle altre sul territorio spagnolo.
Nel 2018, la presenza della sottospecie *multiplex* è stata segnalata per la prima volta in Portogallo (Porto) e in Italia, in Toscana (Monte Argentario). In entrambi i focolai, sono state riscontrate popolazioni omogenee a carico di specie ornamentali e/o della macchia mediterranea.
Inoltre, *X. fastidiosa* subsp. *fastidiosa* è stata segnalata nel 2013 a Taiwan, su vite, nel 2014 in Iran, su vite e mandorlo, e nel 2017 -2018 in Israele, su mandorlo.
Nel 2021, la presenza della sottospecie *multiplex* è stata accertata nel comune di Canino nella regione Lazio.
Nella tabella riportata di seguito sono elencati per ciascun focolaio dell'Unione, l'anno della prima segnalazione, la sottospecie e la Sequenza-Tipo (ST) di *X. fastidiosa*.
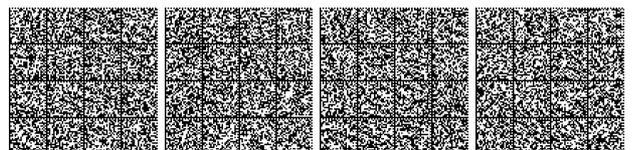
Paese	Focolaio	Anno	Subspecie e Sequenza-Tipo
Italia	Salento	2013	*pauca* ST53
Italia	Monopoli	2020	*pauca* ST53
Italia	Polignano a Mare	2020	*pauca* ST53
Italia	Canosa di Puglia	2020	*pauca* ST53
Italia	Monte Argentario	2018	*multiplex* ST87
Italia	Canino	2021	*multiplex* ST87
Francia	Corsica	2015	*multiplex* ST6 e ST7
Francia	PACA	2015	*multiplex* ST6 e ST7, *pauca* ST53
Francia	Occitania	2020	*multiplex* ST6 e ST7
Spagna	Maiorca	2016	*fastidiosa* ST1, *multiplex* ST7 e ST81
Spagna	Minorca	2017	*multiplex* ST81
Spagna	Ibiza	2017	*pauca* ST80
Spagna	Alicante	2017	*multiplex* ST6
Spagna	Madrid	2018	*multiplex* ST6
Portogallo	Porto	2019	*multiplex* ST7
Portogallo	Lisbona	2021	indeterminata
Portogallo	Algarve	2021	indeterminata

La rappresentazione geografica della distribuzione del patogeno in Europa e nel mondo è rappresentata nella mappa riportata di seguito.

Fonte: https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFA/distribution.
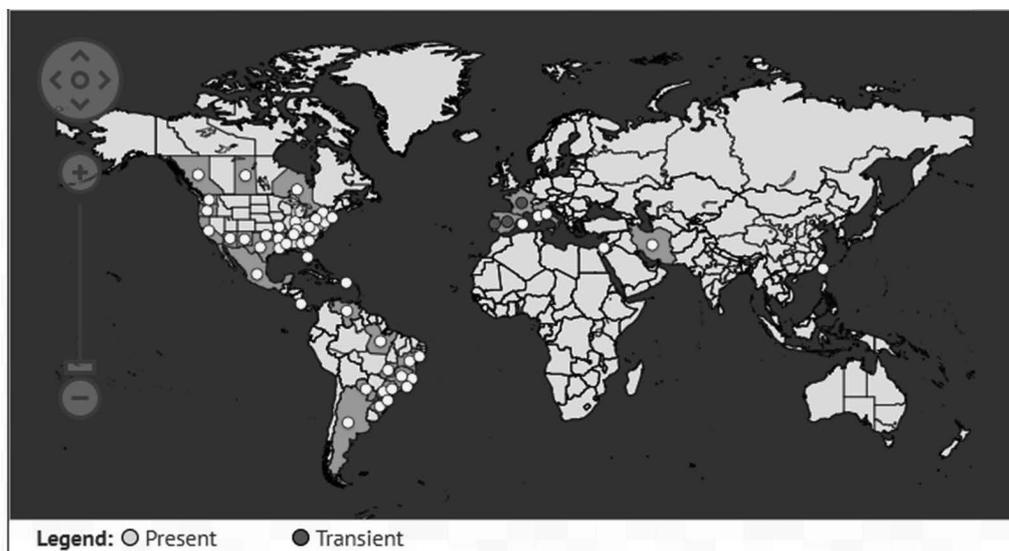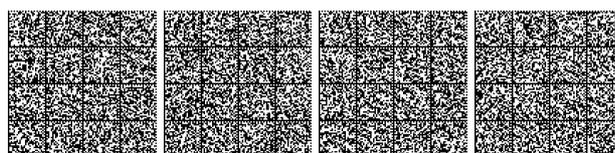
3.3. Ciclo vitale

Xylella fastidiosa colonizza lo xilema dove si moltiplica diffondendosi in ampie porzioni della pianta ospite. La colonizzazione dello xilema avviene grazie alla presenza di strutture filamentose (fimbrie) che permettono alle cellule di ancorarsi fra loro nella corrente xilematica. Il batterio, muovendosi sia in direzione acropeta che basipeta, può essere rinvenuto anche nelle radici.

L'attiva colonizzazione dell'ospite e la capacità delle cellule batteriche di aggregarsi formando un biofilm determina l'occlusione dello xilema. A tale fenomeno concorre la produzione di tille e gomme da parte della pianta ospite come risposta di difesa, compromettendo il trasporto linfatico della pianta e determinando l'insorgere della malattia con sintomi riconducibili allo stress idrico.

La sorgente d'inculo primaria del batterio è rappresentata dalle piante infette da cui *X. fastidiosa* si propaga essenzialmente attraverso insetti vettori, appartenenti alle famiglie Aphrophoridae e Cicadellidae, che mediante il loro apparato pungente-succhiatore si nutrono della linfa che fluisce nei vasi xilematici delle piante infette. La disseminazione a lunga distanza avviene, invece, mediante il materiale di propagazione o piante infette.

Il periodo di incubazione della malattia può variare da qualche mese ad oltre un anno, a seconda della combinazione subspecie/ospite vegetale, come evidenziato attraverso prove di inoculazione in ambiente controllato:

- *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex* /*Polygala myrtifolia*: 3-4 mesi;
- *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* / *Polygala myrtifolia* > 6-9 mesi;
- *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* /olivo > 14 mesi.

3.4. Modalità di diffusione

La diffusione di *X. fastidiosa* avviene tramite insetti vettori e la movimentazione, per fini commerciali e non, di materiale di propagazione infetto (piante, porzioni di piante e talee). I semi non rappresentano, invece, una via di trasmissione.

Il batterio, non producendo spore, non è infatti in grado di diffondersi nell'ambiente in modo autonomo tramite correnti d'aria o acqua/pioggia, né è in grado di infettare le piante per contatto. In particolare, gli attrezzi di potatura e il contatto con le mani degli operatori non rappresentano un rischio per la diffusione.

Gli insetti che si nutrono di fluidi xilematici (xilemomizi), appartenenti all'ordine Hemiptera, sottordine Auchenorrhyncha, infraordine Cicadomorpha, possono essere considerati potenziali vettori.

Fra questi, solo alcuni possiedono le caratteristiche biologiche ed etologiche che li rendono effettivi vettori di *Xylella fastidiosa*, quali l'elevata polifagia e l'ampia distribuzione nelle aree geografiche interessate, nonché una preferenza per alcuni ospiti vegetali in certi periodi dell'anno. Inoltre, ai fini di un'efficiente trasmissione, è necessario che le cellule batteriche possano aderire e moltiplicarsi all'interno dell'apparato boccale, sullo strato cuticolare, degradando la chitina.

Il vettore più importante in Italia è l'Aphrophoridae *Philaenus spumarius*. Anche per le specie *Neophilaenus campestris* e *Philaenus italosignus* è stata verificata la capacità di acquisire e trasmettere *Xylella fastidiosa*.
Gli insetti vettori si spostano attivamente per brevi distanze (qualche centinaio di metri) ma possono essere trasportati passivamente come 'autostoppisti' (automezzi, indumenti, attrezzi agricoli, vento) su lunghe distanze.
La movimentazione di frutti, fiori recisi, e legname privo di parti verdi (per scopi diversi dalla propagazione delle piante), seppure provenienti da piante infette, non sono invece considerati fonti di diffusione del batterio.

3.5. Vettori

L'EFSA, attraverso un lavoro di revisione bibliografica, ha mappato la presenza e l'abbondanza delle specie potenziali vettrici del batterio *Xylella fastidiosa* in Europa, evidenziando come molte di esse siano ben rappresentate in Europa ed abbiano un'ampia gamma di piante ospiti.
In considerazione del suo coinvolgimento nei diversi focolai nell'Unione, e considerando la sua comprovata competenza nel trasmettere il batterio, *Philaenus spumarius* è ad oggi il vettore accertato più diffuso e importante da tenere in considerazione nella sorveglianza del territorio.
P. spumarius, appartenente all'ordine degli Hemiptera, superfamiglia Cercopoidea, famiglia Aphrophoridae, non è mai stato considerato un fitofago di importanza agraria in Europa prima dell'introduzione della *Xylella fastidiosa*. Il nome comune 'sputacchina' deriva dalla protezione schiumosa tipica degli stadi preimmaginali.
La colorazione degli esemplari adulti è estremamente variabile, dal grigio chiaro al nerastro, sebbene la forma più tipica sia giallo-verde con linee scure indistinte.
La specie è ampiamente distribuita in tutte le regioni temperate di Europa, Asia, Nord America e Nord Africa, dove si ritrova in svariati ambienti, come prati, terreni incolti, bordi stradali, rive di ruscelli e fiumi, erbai, paludi, parchi, giardini e campi coltivati, su centinaia di piante ospiti che vanno da piante erbacee ad arboree, compresi piante ornamentali, arbusti e conifere.
Lo svernamento avviene allo stadio di uovo. La deposizione si verifica alla fine dell'estate sulle stoppie, erbe, residui vegetali, crepe dei tronchi e nella lettiera di foglie, mentre la schiusura avviene nella primavera successiva. Le forme preimmaginali sono poco mobili e si sviluppano, attraverso cinque stadi, essenzialmente su specie erbacee. Gli adulti compaiono, generalmente, a partire dalla fine di aprile e terminano il loro ciclo vitale a fine autunno-inizio inverno. In presenza di inverni miti, alcuni esemplari adulti possono sopravvivere fino alla primavera successiva.
Le neanidi e le ninfe vivono all'interno della 'schiuma' e possono spostarsi attivamente solo su brevi distanze, da una pianta erbacea all'altra. Gli adulti alati sono dotati di maggiore mobilità e possono spostarsi attivamente anche su specie arboree, come si evince dalla figura riportata di seguito.
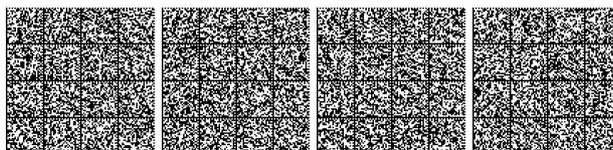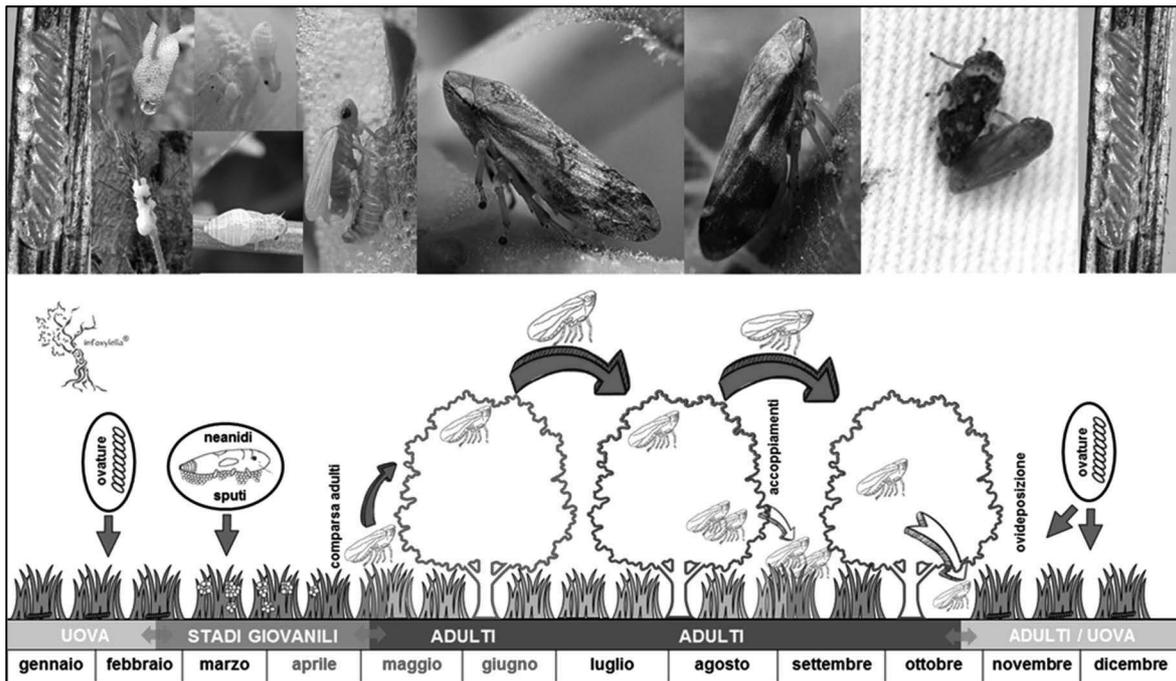
Ciclo biologico di *Philaenus spumarius*.

Le altre due specie per cui è stata verificata la capacità di acquisire e trasmettere *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* ST53 sono *Neophilaenus campestris* e *Philaenus italosignus*. Studi condotti in Puglia hanno dimostrato la presenza delle due specie in ambienti olivicoli con densità minore rispetto a *P. spumarius*. Per quanto riguarda *P. italosignus* è inoltre conosciuta la relazione delle sue forme preimmaginali con *Asphodelus* sp.

Il campionamento dei vettori dovrebbe essere pertanto adattato a ciascun caso, dopo aver identificato i diversi fattori (specie ospiti, vettore, ceppo batterico) che contribuiscono allo specifico patosistema.

Gli insetti vettori di *Xylella fastidiosa* sono caratterizzati da un apparato boccale pungente succhiante con il quale si alimentano della linfa che fluisce nei vasi xilematici delle piante. Attraverso la suzione della linfa il vettore acquisisce il batterio presente nelle piante infette, localizzato nei vasi xilematici. Le cellule batteriche così assunte, si fissano alle pareti del tratto iniziale del canale alimentare (pre-cibario) dove si moltiplicano, senza infettare sistemicamente il corpo dell'insetto.

Gli individui che acquisiscono il batterio lo trasmettono a piante sane con l'immissione di saliva nei tessuti, la quale viene fatta fuoriuscire prima della suzione della linfa, determinando il rilascio di cellule batteriche dal pre-cibario. Essendo di origine ectodermica, le pareti del pre-cibario sono rinnovate ad ogni muta. Ciò comporta che le forme giovanili, in caso di acquisizione del batterio, perdono la capacità infettiva durante ogni muta. Gli adulti, invece, non compiendo la muta, una volta acquisito il batterio possono trasmetterlo in modo persistente. Tuttavia, essendo la diffusione del batterio nell'insetto di tipo non sistemico, esso non viene trasmesso alla progenie.
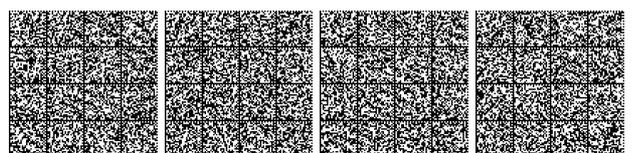
3.6. Piante ospiti

Gli ospiti di *Xylella fastidiosa* ricadono in dieci principali famiglie: Asteraceae, Fabaceae, Fagaceae, Lamiaceae, Oleaceae, Poaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Vitaceae. Xylella è infatti un batterio polifago e le diverse specie ospiti possono svolgere ruoli diversi nell'epidemiologia, come ad esempio le piante serbatoio asintomatiche.

Il rapporto EFSA 2020 riporta l'elenco aggiornato delle piante ospiti conosciute di *Xylella fastidiosa*. In particolare, sono riportate 595 specie vegetali, 275 generi e 85 famiglie, con un totale di 37 specie vegetali in più rispetto al rapporto EFSA del 2018.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *X. fastidiosa*, riporta le liste degli ospiti vegetali, facendo una distinzione fra «piante ospiti» (allegato I) e «piante specificate» (allegato II).

Nello specifico, si definiscono come «piante ospiti» le piante da impianto, escluse le sementi, appartenenti ai generi o alle specie vegetali risultate infette da *X. fastidiosa* nel mondo e come «piante specificate» le piante ospiti risultate infette da una particolare sottospecie.

Ciascuna sottospecie di *X. fastidiosa* presenta una diversa gamma di ospiti vegetali. In particolare, il rapporto EFSA riporta che la sottospecie fastidiosa è stata identificata su 45 diverse specie vegetali, fra le quali si annoverano la vite (malattia di Pierce), il pesco (Mal del pennacchio), l'erba medica (Nanismo) e il caffè (Bruscatura fogliare). La sottospecie multiplex presenta un'ampia gamma di specie ospiti, essendo stata individuata in 147 diverse specie vegetali, fra le quali numerose specie arboree, arbustive e ornamentali, nelle quali determina frequentemente sintomi di bruscatura fogliare. La sottopecie pauca infetta 47 specie vegetali, fra le quali l'olivo (Disseccamento rapido), gli agrumi (Clorosi variegata) e il caffè (Bruscatura fogliare, "crespera" delle foglie).

Le subspecie sandyi e morus presentano una gamma d'ospite molto più ristretta: sono rispettivamente 7 le specie vegetali colpite dalla sottospecie sandyi (fra cui oleandro, caffè, polygala) e 4 specie (principalmente del genere Morus) dalla sottospecie morus.

L'elenco delle piante ospiti identificate sul territorio nazionale è riportato nel paragrafo 3.7.2.

3.7. Sintomi e danni

Le infezioni di *Xylella fastidiosa* si caratterizzano per la diversità delle manifestazioni sintomatologiche che determinano sulle specie ospiti (tipologia ed intensità delle alterazioni, tempi di latenza, incidenza ed evoluzione sulle piante infette).

Nonostante *Xylella fastidiosa* sia uno degli agenti fitopatogeni più temibili, si sottolinea come nella maggior parte delle specie ospiti le infezioni non danno origine ad alterazioni sintomatologiche importanti, restando nella forma di infezioni latenti in numerose specie. Di contro, le infezioni in alcune specie perenni ed, in particolare, in alcune specie di interesse agrario come vite, agrumi, drupacee ed olivo possono essere tanto gravi da compromettere non solo la produttività degli impianti ma anche la sopravvivenza delle stesse piante infette.
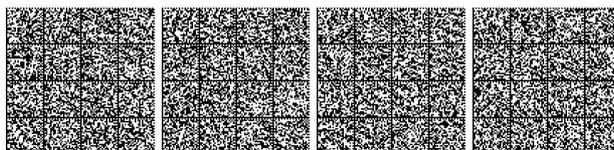
Poiché il batterio colonizza lentamente le piante ospiti, le infezioni sono generalmente poco rilevanti e rare sulle specie annuali. Nelle specie perenni, invece, il batterio ha il tempo, col passare degli anni, di colonizzare il sistema vascolare riuscendo ad invadere l'intera pianta ospite o porzioni di essa.

Il batterio invadendo i vasi xilematici ne pregiudica la funzionalità, alterando il trasporto di nutrienti minerali e acqua e creando delle vere e proprie occlusioni. Le alterazioni sintomatologiche dipendono dalla combinazione specie ospite/ceppo di *Xylella fastidiosa* e possono essere più o meno severe a seconda: (i) del numero e della struttura anatomica (dimensione, indici di aggregazione, etc.) dei vasi colonizzati; (ii) della risposta immunitaria della pianta ospite, in quanto la produzione di tillosi, cellulosa e lignina può determinare un aumento delle occlusioni vascolari; (iii) della patogenicità del ceppo, correlata, ad esempio, alla quantità di biofilm prodotto.

Il risultato dell'occlusione dei vasi determina la tipica bruscatura fogliare (leaf scorch), l'appassimento, l'avvizzimento e i disseccamenti di porzioni di branche.

Le bruscature fogliari interessano le foglie mature e così come gli altri sintomi sopra citati, compaiono tipicamente in estate/tarda estate, quando le temperature sono più favorevoli alla moltiplicazione del batterio, il quale, successivamente alla ripresa vegetativa primaverile, ha avuto il tempo necessario per colonizzare la nuova vegetazione. A differenza delle specie a foglia caduca, per le quali raramente si possono osservare sintomi nel periodo primaverile (ed ovviamente nel periodo invernale), nelle specie sempreverdi i sintomi possono persistere sulle piante per lunghi periodi dell'anno, e, come accade per l'olivo nelle condizioni pedo-climatiche pugliesi, accentuarsi in relazione agli stress abiotici (siccità e stress da freddo).

3.7.1. Sintomatologia principale

<u>Malattia di Pierce.</u>

La Malattia di Pierce è una delle malattie più gravi causate da *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa.* È diffusa in tutti gli Stati Uniti (USA) dove ha causato ingenti danni all'industria vinicola ed il suo contenimento richiede significativi investimenti in programmi di controllo del vettore e delle specie alternative (es. piante di bordo, infestanti), nonché in programmi di ricerca applicata per lo studio di soluzioni di controllo.

Si contraddistingue per la presenza di decolorazioni e bruscature fogliari, che possono essere confusi con alterazioni determinate da altri patogeni vascolari o da stress idrici, associata a disseccamento dei tralci e moria delle piante di vite. Alterazioni più specifiche riguardano il distacco della lamina fogliare dal picciolo, che resta attaccato al tralcio, e la lignificazione irregolare dei tralci.

<u>Malattie su drupacee.</u>

Diverse specie del genere Prunus sono suscettibili alle infezioni di *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*. Infezioni su Prunus, come riscontrato in alcuni focolai europei, possono inoltre essere causate anche da un ceppo della sottospecie *pauca* (es. mandorli e ciliegio in Puglia), e da un ceppo della sottospecie *fastidiosa* (es. ciliegio e mandorlo a Maiorca).

Dopo la Malattia di Pierce, la Bruscatura fogliare del mandorlo, detta Almond leaf scorch, è tra le malattie più diffuse e conosciute. La Bruscatura fogliare si manifesta nel periodo estivo interessando alcune branche delle piante infette e può essere accompagnata da fenomeni di disseccamento delle branchette. Mandorli infetti da ceppi della sottospecie *multiplex* possono sviluppare fenomeni di ingiallimento generalizzato della chioma, che può essere seguito da morte della stessa pianta. Tale manifestazione viene indicata come "golden death". Nel periodo primaverile le foglie sono generalmente asintomatiche e nelle stesse il batterio risulta poco concentrato o non rilevabile con le tecniche diagnostiche attualmente a disposizione.
Osservazioni pluriennali su ciliegi infetti dal ceppo di pauca riscontrato in Puglia hanno evidenziato che la bruscatura interessa generalmente solo alcune branche delle piante, comparendo sulle stesse ogni anno in periodi diversi, tra giugno ed agosto, in relazione probabilmente all'andamento climatico invernale e primaverile. Non sono stati osservati fenomeni di disseccamenti o altre particolari alterazioni.
Con riferimento ad altre specie di Prunus, quali susino e pesco, in letteratura sono riportate malattie note come: Plum leaf scald (Scottatura delle foglie di susino - PLS) e Phony peach (Nanismo del pesco). La Malattia su susino (PLS) è riportata prevalentemente in Brasile dove è associata a ceppi della sottospecie *multiplex*. La malattia ha un periodo di incubazione molto lungo e si manifesta inizialmente con clorosi marginale delle foglie che poi evolve in necrosi dei tessuti fogliari, a cui si accompagna disseccamento dei rami ed in alcuni casi morte della pianta.

Nanismo del pesco.

È una sindrome associata a ceppi della sottospecie *multiplex*, riportata nei Paesi della costa est degli Stati Uniti. Gli alberi di pesco infetti hanno una vegetazione più stentata, la chioma appare più compatta (germogli con internodi raccorciati) e densa (più frondosa) di quella degli alberi sani. Foglie e fiori appaiono precocemente e persistono per un periodo più lungo. Con il passare del tempo la produttività delle piante infette si riduce, anche in termini di pezzatura dei frutti, sino a divenire economicamente improduttivi nel giro di 3-5 anni. I frutti possono anche essere più colorati e spesso maturano qualche giorno prima del normale. Diversamente da quanto accade per altre specie, sulle foglie degli alberi di pesco infetti non si sviluppa la tipica bruscatura fogliare.

Clorosi variegata degli agrumi.

Le infezioni su agrumi sono associate a ceppi della sottospecie *pauca*. Si evidenzia, tuttavia, che il ceppo di pauca ST53 riscontrato in Puglia non è in grado di infettare gli agrumi. I sintomi tipici sono caratterizzati da clorosi fogliare (assimilabile ad una carenza di zinco) ed aree clorotiche tra le nervature, che nella pagina inferiore evolvono in lesioni di consistenza gommosa e di colore marrone chiaro (che diventano poi più scure e necrotiche). La clorosi può essere generalizzata se si tratta di piante relativamente giovani, mentre può interessare settorialmente alcune branche della chioma sulle piante più adulte.

Le piante infette presentano uno sviluppo irregolare e una crescita rallentata, con la presenza di disseccamenti che possono interessare rami e branche, senza portare alla morte delle piante. I frutti sono più piccoli, con una buccia coriacea e un più elevato contenuto in zuccheri.

Sintomatologie su specie forestali e ornamentali.

Le infezioni di *Xylella fastidiosa* su diverse specie di interesse forestale (es. querce, olmo, etc.) sono note come Bacterial leaf scorch - BLS, per le tipiche bruscature fogliari che si osservano sulle piante infette. Così come per le specie arboree di interesse agrario, le infezioni sulle specie di interesse forestale possono aggravarsi anno dopo anno, determinando l'insorgenza di fenomeni di disseccamento che possono portare alla morte delle piante (ad es. Acacia saligna).

Per quanto riguarda le ornamentali, le infezioni sintomatiche sono caratterizzate essenzialmente da bruscatura fogliare e disseccamenti a chiazze nelle specie arbustive. Alcune specie ornamentali di interesse commerciale, come *Lavandula dentata*, *Nerium oleander* e *Polygala myrtifolia*, sono risultate suscettibili a diverse subspecie di *X. fastidiosa* nell'Unione.

Disseccamento rapido dell'olivo.

È tra le malattie più gravi causate da *Xylella fastidiosa* sinora descritte. Le manifestazioni iniziali consistono nella comparsa di fenomeni di clorosi e avvizzimento fogliare su alcune branche (generalmente nella parte alta della chioma). Successivamente, le branche vengono interessate rapidamente da fenomeni di disseccamento, con le foglie che seccano completamente (spesso accartocciate lungo la nervatura centrale verso la pagina inferiore) e che restano attaccate ai rami, anch'essi disseccati, per lungo tempo, sino ad eventuali eventi atmosferici che ne determinano il distacco e la caduta.

I fenomeni di disseccamento compaiono in diversi periodi dell'anno, frequentemente in conseguenza al verificarsi di altri stress abiotici (alte temperature estive accompagnate da stress idrico, oppure al contrario danni da freddo e gelate invernali). Nel corso dell'evoluzione delle infezioni i disseccamenti possono rapidamente estendersi da poche branche, soprattutto negli alberi delle cultivar suscettibili, sino ad interessare e compromettere l'intera chioma e, conseguentemente, la produttività e sopravvivenza delle piante infette che, a seconda delle condizioni pedo-climatiche e dell'età, risultano gravemente compromesse nel giro di 2-3 anni. Oltre alla severità dei disseccamenti, a destare preoccupazione è anche l'elevata incidenza, all'interno degli oliveti colpiti dalle infezioni, di piante interessate dai fenomeni di disseccamento.

Nel caso degli alberi delle cultivar con caratteri di resistenza (come ad es. Leccino e FS17), dalle osservazioni sinora effettuate, emerge che la sintomatologia è significativamente meno grave, con la comparsa di lievi disseccamenti generalmente limitati a piccole branchette, e che generalmente non evolvono in fenomeni gravi di disseccamento rapido tali da compromettere la sopravvivenza e la produttività delle stesse piante.
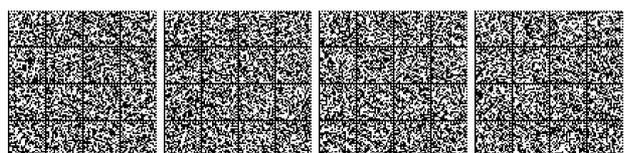
3.7.2. Sintomatologia rilevata in Italia

Di seguito è riportata la lista delle specie ospiti suscettibili a *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* ST53 e la descrizione della sintomatologia riscontrata sulle piante infette in condizioni di infezioni naturali in Puglia.

Specie	Sintomi
Acacia saligna	Gravi disseccamenti
Amarantus retroflexus	Sintomi non rilevati
Asparagus acutifolius	Sintomi non rilevati
Catharantus sp.	Sintomi non rilevati
Chenopodium album	Sintomi non rilevati
Cistus creticus	Bruscature fogliari e disseccamento
Dimorphoteca fruticosa	Sintomi non rilevati
Dodonaea viscosa purpurea	Sintomi non rilevati
Eremophila maculata	Sintomi non rilevati
Erigeron bonariensis	Sintomi non rilevati
Erigeron sumatrensis	Sintomi non rilevati
Euphorbia terracina	Sintomi non rilevati
Grevillea juniperina	Bruscature fogliari
Hebe sp.	Bruscature fogliari
Heliotropium europaeum	Sintomi non rilevati
Laurus nobilis	Bruscature fogliari
Lavandula angustifolia	Bruscature fogliari, seguite da disseccamento di rami e di porzioni dell’arbusto
Lavandula stoechas	Bruscature fogliari, seguite da disseccamento di rami e di porzioni dell’arbusto
Myoporum insulare	Sintomi non rilevati
Myrtus communis	Ingiallimento generalizzato
Nerium oleander	Bruscature fogliari (parallele alla nervatura principale), seguita da disseccamento di rami e di intere porzioni dell’arbusto.

Olea europaea	Clorosi e avvizzimento fogliare su alcune branche, seguiti da disseccamento di rami e di intere porzioni della chioma. In alcuni casi soprattutto sui nuovi getti (succhioni) possono essere visibili sintomi di bruscatura fogliare. Alcune varietà di olivo restano asintomatiche o sviluppano sintomi lievi (Leccino, FS17).
Pelargonium x fragrans	Disseccamento dei germogli
Phillyrea latifolia	Bruscature fogliari
Pistacia vera	Sintomi non rilevati
Polygala myrtifolia	Bruscature fogliari, seguita da disseccamento di rami e di intere porzioni dell'arbusto
Prunus avium	Bruscature fogliari
Prunus dulcis	Bruscature fogliari
Rhamnus alaternus	Sintomi non rilevati
Rosmarinus officinalis	Bruscature fogliari, ingiallimenti, seguiti da disseccamento di rami e di intere porzioni dell'arbusto
Spartium junceum	Disseccamento dei rami e dell'intera pianta
Vinca sp.	Sintomi non rilevati
Westringia fruticosa	Bruscature fogliari, seguita da disseccamento di rami e di intere porzioni dell'arbusto

Lista delle specie ospiti suscettibili a *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex* ST87 e la descrizione della sintomatologia riscontrata sulle piante infette in condizioni di infezioni naturali in Toscana

Specie	**Sintomi**
Acacia dealbata	Ingiallimento diffuso con gravi disseccamenti
Asparagus acutifolius	Asintomatica
Calicotome villosa	Disseccamenti di rami e di porzioni dell'arbusto
Cercis siliquastrum	Asintomatica
Cistus creticus e monspeliensis	Disseccamenti di rami e di porzioni dell'arbusto
Cytisus scoparius	Asintomatica
Eleagnus angustifolia	Asintomatica
Ficus carica	Asintomatica
Helichrysum italicum	Disseccamenti di rami e di porzioni dell'arbusto
Laurus nobilis	Bruscature fogliari (parallele alla nervatura principale)
Lavandula sp.	Disseccamenti di rami e di porzioni dell'arbusto
Lonicera sp.	Asintomatica
Myrtus communis	Ingiallimento generalizzato

Nerium oleander	Bruscature fogliari (parallele alla nervatura principale)
Phagnalon saxatile	Disseccamenti di rami e di porzioni dell'arbusto
Polygala myrtifolia	Bruscature fogliari
Prunus amygdalus	Bruscature fogliari, seguite da disseccamento di rami e di porzioni dell'albero
Rhamnus alaternus	Asintomatico o ingiallimento fogliare di alcuni rami con successivo disseccamento che poi si diffonde a altre porzioni dell'arbusto
Rosmarinus officinalis	Avvizzimento progressivo di un ramo che si diffonde poi all'intera pianta disseccandola completamente
Spartium junceum	Disseccamenti di rami e di porzioni dell'arbusto

3.7.3. Criticità dei rilievi sintomatologici

Le infezioni causate da *Xylella fastidiosa* determinano alterazioni nella funzionalità del sistema vascolare delle piante e comportano insorgenza di sintomi aspecifici, come descritto nei paragrafi precedenti, analoghi a quelli causati da patogeni vascolari di diversa origine (virale, fungina) o da diversi fattori abiotici (stress ambientali, carenze idriche, inquinanti atmosferici, problemi nutrizionali, scottature solari). Questo rappresenta un fattore critico nei rilievi visivi per l'identificazione della malattia.

Il lungo periodo di latenza che intercorre tra l'infezione e la comparsa dei sintomi rappresenta un ulteriore fattore di criticità nella diagnosi di *X. fastidiosa,* influenzando significatamene la possibilità di una intercettazione precoce delle infezioni tramite le sole ispezioni visive. Il periodo asintomatico varia significativamente in conseguenza dei molteplici processi biologici coinvolti nell'interazione ospite/sottospecie/ambiente.

Anche il portainnesto rappresenta un'ulteriore variabile che incide sulla comparsa e severità dei sintomi. Inoltre, all'interno di una specie vegetale si può osservare una diversa suscettibilità delle cultivar. Per esempio, nel caso dell'olivo, alcune varietà (Leccino, FS-17) possono restare asintomatiche o sviluppare sintomi più lievi rispetto a varietà altamente suscettibili (ad es. Ogliarola salentina).

Negli ultimi anni sono stati messi a punto nuovi approcci per il rilevamento remoto (remote sensing) delle alterazioni fisiologiche indotte da *Xylella fastidiosa*, con lo scopo di individuare la presenza di infezioni in corso, quando i sintomi non sono ancora rilevabili con un'ispezione visiva. Tuttavia, un limite di queste tecniche è la specificità delle alterazioni rilevate, ossia la possibilità di poter discriminare tra le alterazioni determinate da *Xylella fastidiosa* e quelle indotte da altri fattori biotici e abiotici. Nell'ottica di migliorarne la specificità, recentemente uno studio su olivi e mandorli infetti da *Xylella fastidiosa* ha permesso di identificare le firme spettrali specifiche di piante di olivo e mandorlo infette da *Xylella fastidiosa*, distinguendole da quelle indotte da stress idrico o da infezioni di *Verticillium dahliae*, ottenendo una precisione di rilevamento dell'infezione batterica
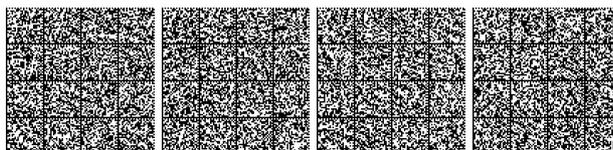
superiore al 92%. Questi studi aprono quindi a possibili future applicazioni pratiche di questi approcci in supporto ai programmi di sorveglianza del territorio.
Al fine di superare le criticità rappresentate dal periodo di latenza e l'assenza di sintomi, il Regolamento (UE) 2020/1201 prevede la realizzazione di indagini statisticamente valide e basate sul rischio, che si fondano sul prelievo di campioni vegetali per l'analisi di laboratorio.

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO FITOSANITARIO

4.1. Probabilità di introduzione

La principale via di introduzione del batterio è rappresentata dall'importazione e movimentazione di materiale di propagazione di specie sensibili a *Xylella fastidiosa* (con l'esclusione dei semi) e di insetti vettori infetti provenienti dalle aree nelle quali è presente l'organismo nocivo.
I principali fattori di rischio identificati dall'EFSA per quanto concerne l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di *Xylella fastidiosa* nell'Unione europea sono di seguito riportati.

Movimentazione di piante e prodotti vegetali

I principali canali di ingresso del batterio sono rappresentati dal commercio e dalla movimentazione di piante da impianto con esclusione delle sementi. Questi impatti sono comunque mitigati dalle misure fitosanitarie poste in essere per l'importazione, e movimentazione dei vegetali sensibili e sulle specie ospiti. Nello specifico:

- l'introduzione dell'organismo nocivo sul territorio è considerata molto probabile per le piante da impianto di specie ospiti, che possono risultare spesso asintomatiche. *Xylella fastidiosa* annovera un elevato numero di piante ospiti e la movimentazione di alcune di esse avviene da Paesi dove è presente il patogeno;
- la possibilità di trasferimento ad un ospite sensibile è considerata molto probabile mediante l'utilizzo di materiale di propagazione (portainnesti) o d'innesto (marze, gemme);
- la capacità del batterio di sopravvivere durante il trasporto è molto elevata e la probabilità di resistere ai trattamenti fitosanitari conosciuti è molto probabile. Il solo trattamento con acqua calda risulta efficace ma è stato testato solo per la vite e noce pecan;
- il rischio di introduzione di piante importate per programmi di breeding o a scopo di ricerca può essere considerato di minore entità, nel caso di piante attualmente regolamentate, oppure si può paragonare a quello riservato alle piante da impianto;
- in riferimento ai prodotti vegetali quali frutta, fiori recisi e fogliame ornamentale, la probabilità d'introduzione risulta trascurabile;
- Il legname, se privato di tutte le parti verdi della pianta, non rappresenta una via di diffusione del batterio, in quanto non è possibile l'alimentazione da parte degli insetti vettori.
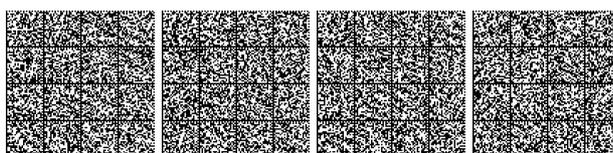
Movimentazione di insetti vettori
Gli insetti vettori possono spostarsi autonomamente solo su brevi distanze, tuttavia la loro diffusione su lunghe distanze può avere luogo, accidentalmente, anche mediante il trasporto passivo, viaggiando insieme al materiale vegetale o su container e mezzi di trasporto.

4.2. Probabilità di insediamento

La probabilità d'insediamento di *X. fastidiosa* è considerata molto elevata in considerazione dell'ampia distribuzione e polifagia dei vettori, conosciuti o potenziali, dell'elevato numero di specie ospiti, nonché dell'elevata capacità di *Xylella fastidiosa* di adattarsi in condizioni climatiche avverse. Il batterio è infatti in grado di svernare in aree con temperature invernali anche molto basse.
Sulla base degli studi condotti, ampie parti dell'UE risultano adatte al potenziale insediamento di *Xylella fastidiosa*, escludendone solo alcune aree situate ad alte altitudini e nei Paesi settentrionali.
Tenuto conto del clima e la distribuzione delle specie ospiti si evidenzia che l'area dell'Europa meridionale (Portogallo, Spagna, Italia, Francia Grecia e Cipro) risulta ad alto rischio di insediamento dell'organismo nocivo.
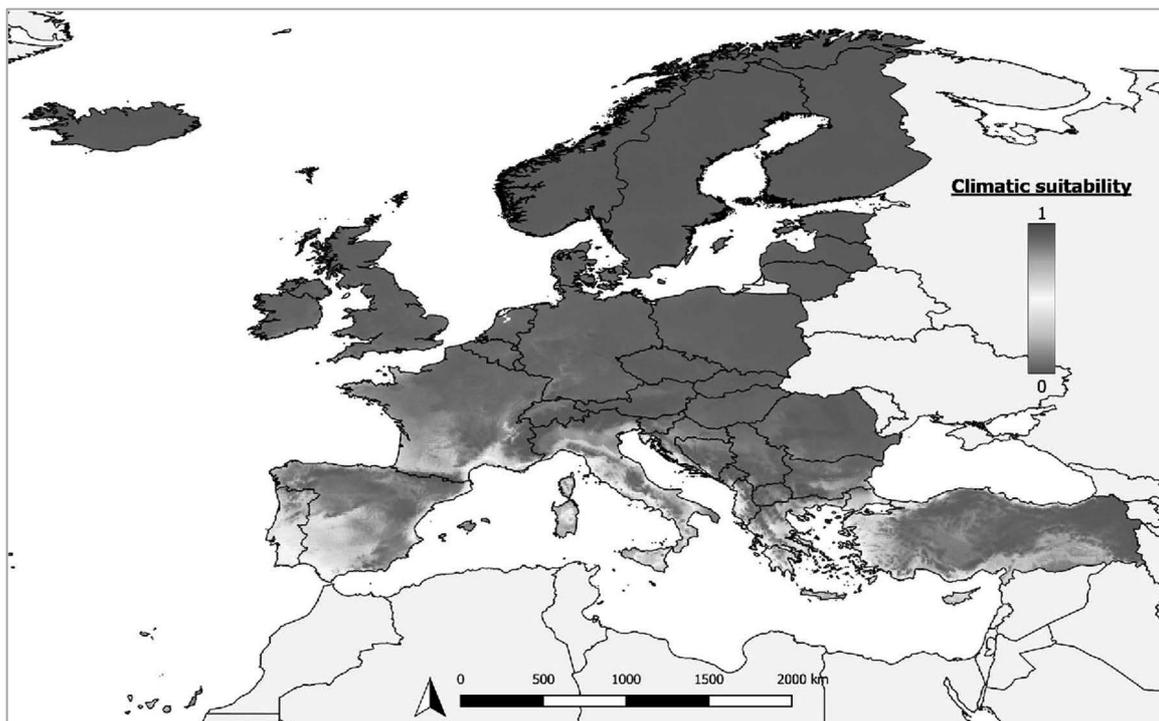
Mappa di idoneità climatica stimata per *Xylella fastidiosa* secondo il modello di insieme SDM (EFSA Journal 2019;17(5):5665)
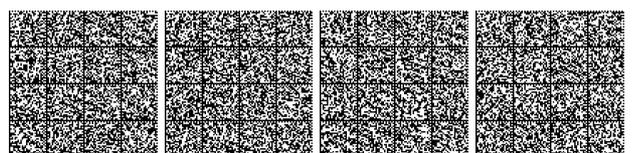
Rispetto ad altre subspecie di *Xylella fastidiosa*, la subsp. *multiplex* ha evidenziato una maggiore capacità di insediamento, interessando anche fasce di territorio più a nord nel continente europeo.

4.3. Probabilità di diffusione

La diffusione naturale di *Xylella fastidiosa* può avvenire attraverso insetti vettori che generalmente volano a brevi distanze, alcune centinaia di metri, ma è possibile che siano trasportati dal vento a distanze maggiori. La diffusione accidentale del materiale vegetale infetto e dei vettori mediante mezzi di trasporto devono essere comunque prese in considerazione.

La movimentazione di materiale vegetale infetto è considerata la forma più efficace di dispersione a lungo raggio di *Xylella fastidiosa,* tenendo conto anche del lungo periodo di latenza che consente alle piante infette di rimanere asintomatiche per molto tempo.

Recentemente uno studio dell'EFSA ha elaborato un modello di diffusione a corto raggio, principalmente correlato alla dispersione naturale del vettore, e un modello di diffusione a lungo raggio che include anche il fattore umano nella movimentazione. Ad esempio, il modello di diffusione a lungo raggio ha stimato una diffusione media a breve distanza di circa 150 m all'anno e una diffusione a lunga distanza con una mediana di circa 10 km all'anno. Il modello di diffusione a corto raggio (che considera solo la diffusione locale) ha stimato che in uno scenario di elevata suscettibilità delle piante e alta densità di popolazione di vettori, il tasso di diffusione naturale della malattia è di circa 1,5 km dopo 5 anni, con un'accelerazione della diffusione dopo i primi due anni a seguito di una nuova infezione. Il tasso di diffusione del batterio è influenzato dalle caratteristiche biologiche che intercorrono tra *Xylella* e il suo vettore, dalla loro abbondanza e dalla disponibilità di piante ospiti. Incidono, altresì, la frammentazione del territorio, fattori ambientali (vento) e il fattore umano (diffusione accidentale).

I modelli di diffusione a breve e lungo raggio hanno mostrato come l'individuazione tempestiva dell'organismo nocivo e una rapida applicazione di misure fitosanitarie, che consistono tra l'altro nella rimozione delle piante e nel controllo dei vettori, sono essenziali per prevenire l'ulteriore diffusione del patogeno in nuove aree.

4.4. Modelli di diffusione potenziale

È stato recentemente condotto uno studio per la messa a punto di un modello di distribuzione potenziale di *Xylella fastidiosa* (Bosso et al. 2016) in grado di fornire scenari realistici e spiegare l'influenza di variabili bioclimatiche nel contesto degli organismi nocivi ai vegetali emergenti.

Sulla base dell'analisi delle variabili, il modello ha evidenziato che *Xylella fastidiosa* ha un'elevata probabilità di colonizzare aree caratterizzate da: a) bassa altitudine (0-150 m s.l.m.); b) precipitazioni nei mesi più siccitosi <10 mm e tra 80-110 mm nei mesi più piovosi e durante il trimestre più caldo <60mm; c) temperature medie del trimestre più freddo ≥ 8°C; d) aree rurali che includano un'agricoltura intensiva, sistemi colturali complessi,
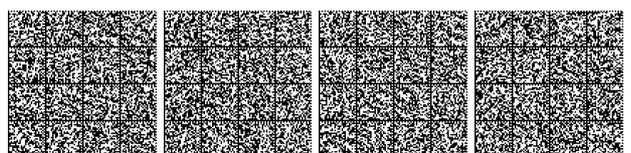
oliveti, colture annuali associate a colture permanenti, frutteti e vigneti; foreste (essenzialmente boschi di querce); macchia mediterranea.
Ciò premesso, il modello di distribuzione ha mostrato una probabilità significativa che *Xylella fastidiosa* possa estendersi alle altre aree della regione Puglia e che abbia la potenzialità di infrangere le barriere attuali ed estendersi anche ad ampie aree delle regioni Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna e alle aree costiere delle regioni Campania, Lazio e Toscana.
A seguito dei recenti rinvenimenti in Francia si considera ad alto rischio anche la Regione Liguria, per quanto riguarda la fascia costiera.
Tuttavia, è stato anche evidenziato che le condizioni climatiche adatte all'insediamento di *Xylella* possono variare in relazione alle diverse sottospecie. La sottospecie multiplex e, in una certa misura, la sottospecie *fastidiosa* rappresentano una minaccia per gran parte dell'Europa, mentre le aree climaticamente adatte per la sottospecie *pauca* sono per lo più limitate al bacino del Mediterraneo. Inoltre, sia la distribuzione/disponibilità di piante ospiti che del vettore *Philaenus spumarius* non rappresentano fattori limitanti per la diffusione in Europa.

4.5. Impatto sui settori produttivi

I settori maggiormente esposti al rischio di introduzione di *Xylella fastidiosa* in Italia sono il comparto vivaistico di piante ornamentali e da frutto, le filiere produttive di olio e vino, la produzione di agrumi e drupacee.
L'olivo risulta essere la coltura più sensibile, con una maggior incidenza su impianti di età superiore ai 30 anni. Rispetto al settore olivicolo, la perdita di rendimento produttivo è inferiore per quanto riguarda gli agrumi (in particolar modo arancio, considerata la maggior sensibilità al batterio), seguito da mandorlo e dal comparto viticolo sia con uve da tavola che da vino.
La suscettibilità al batterio delle drupacee, quali ciliegio (*Prunus avium*) e susino (*Prunus salicina* e *Prunus domestica*), suggeriscono la possibilità di un forte impatto su queste colture, in particolar modo nell'Europa meridionale e in Italia.
In riferimento al settore vivaistico, le informazioni sugli impatti diretti sono limitate. Ciò nonostante, considerando le specie ospiti, la distribuzione territoriale dei vivai e l'area di potenziale insediamento dell'organismo nocivo, si prevede una maggior l'incidenza della batteriosi nelle aree di coltivazione all'aperto nell'Europa meridionale (principalmente quelle che producono piante destinate all'impianto con alberi da frutto, arbusti, piante forestali e ornamentali) e sotto serra per tutta l'UE. La riduzione dell'impatto può avvenire tramite la produzione in ambiente protetto di piante madri e piante destinate all'impianto, oltre che con il controllo del vettore. L'impatto indiretto è sicuramente predominante nel settore vivaistico a causa delle restrizioni alla movimentazione delle specie ospiti imposte dall'UE e dai Paesi terzi.
Infine, potrebbero essere considerevoli anche gli impatti sulla biodiversità, nelle aree forestali e nei paesaggi tipici.
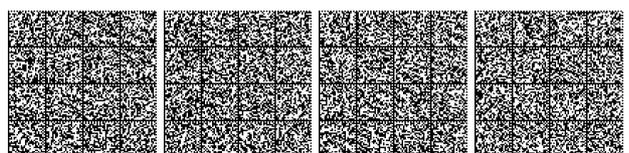
5. ATTIVITÀ DI INDAGINE

5.1. Sorveglianza del territorio

I Servizi fitosanitari regionali devono effettuare indagini annuali sul territorio di competenza al fine di verificare l'eventuale presenza di *Xylella fastidiosa*, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2020/1201.

Il Programma nazionale di indagine annuale, di cui all'art. 27 del D.lgs. n.19/2021, definisce il livello di indagine che ciascun Servizio fitosanitario regionale deve effettuare sul proprio territorio di competenza.

Le indagini sono effettuate nel periodo dell'anno più idoneo alla rilevazione della batteriosi, tenendo conto della biologia dell'organismo nocivo e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante ospiti nonché delle informazioni scientifiche e tecniche riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria nazionale e dell'EFSA.

Esse si svolgono all'aperto, incluso nei campi per la coltivazione, nei frutteti, nei vigneti, nonché nei vivai, nei centri per il giardinaggio e/o nei centri di vendita, nelle aree naturali e in altri luoghi pertinenti.

Qualora un Servizio fitosanitario regionale sospetti o abbia ricevuto elementi di prova riguardanti la presenza dell'organismo nocivo, esso adotta immediatamente le misure necessarie per la conferma del ritrovamento.

Nella pianificazione delle indagini devono essere tenuti in considerazione tutte le tipologie di ambiente dove è possibile l'insediamento del patogeno nonché ulteriori fattori di rischio ad esse associate.

I principali fattori di rischio, intesi come elementi biotici o abiotici che aumentano la probabilità di infestazione da parte del patogeno nell'area di interesse, sono elencati nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell'EFSA.

Inoltre, è necessario considerare che alcune specie ospiti (come ad es. Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea europaea, Polygala myrtifolia e Prunus dulcis) svolgono un ruolo predominante nella diffusione della batteriosi in virtù della loro suscettibilità a più subspecie di *Xylella fastidiosa* e dell'ampia diffusione in ambienti naturali, urbani e coltivati.

Tenuto in considerazione il lungo periodo di latenza e l'assenza di sintomi in diverse specie ospiti, il Regolamento (UE) 2020/1201 prevede la realizzazione di indagini attraverso un campionamento su base statistica.

A tale scopo, l'EFSA ha predisposto lo strumento **software statistico RiBESS+** per il calcolo della dimensione del campione da sottoporre ad analisi (disponibile online all'indirizzo: https://shiny-efsa.openanalytics.eu/app/ribess), nonché delle linee guida specifiche.

A partire dal 1° gennaio 2023, lo schema di campionamento utilizzato deve permettere di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza dell'80 %.

La progettazione delle indagini consiste nella quantificazione dei seguenti parametri di input da inserire nello strumento statistico al fine di stimare la dimensione del campione in termini di numero di ettari da monitorare e di piante da campionare.
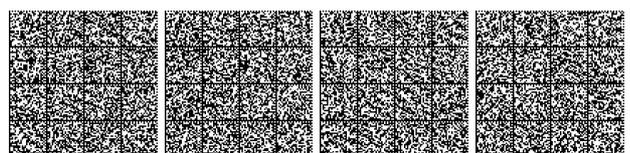
- Dimensione della popolazione target (dimensione della popolazione di piante ospiti da sottoporre ad indagine a cui verranno applicati i risultati dell'indagine);
- Sensibilità del metodo (quanto è performante il metodo nel rilevare il patogeno. Combina l'efficacia del campionamento e i valori di sensibilità diagnostica);
- Fattori di rischio (elementi che determinano un incremento di rischio) Ciascun fattore deve essere classificato in diversi livelli, che sono quantificati per mezzo del loro rischio relativo e della proporzione della popolazione target a cui si applicano.

Inoltre, devono essere acquisite informazioni in merito a:

- Unità epidemiologiche (gruppo di individui della popolazione target in un ambiente omogeneo). Considerato che la copertura vegetale può essere molto variabile su ampi territori, è spesso difficile definire il numero e la tipologia delle unità epidemiologiche. Le unità dovranno essere suddivide almeno in I) aree urbanizzate, II) aree agricole e III) aree a vegetazione spontanea.
- In mancanza di altre modalità di suddivisione del territorio in unità epidemiologiche, queste ultime potranno essere ricavate partendo dalle categorie di uso del suolo di Corine land cover, accorpandole in classi omogenee.
- Popolazione target (insieme di individui che potenzialmente possono contaminarsi). Il risultato dell'analisi farà sempre riferimento alla popolazione target. A differenza di quanto è possibile fare in una situazione definita, come una coltivazione agraria nella quale il numero di piante è conosciuto e di solito afferisce ad una sola specie vegetale, in una situazione di complessità vegetazionale su vasti territori non è possibile determinare il numero preciso di piante ospiti sull'unità di superficie e pertanto si deve ricorrere ad una stima. Per quanto riguarda le piante ospiti di *Xylella fastidiosa*, ci troviamo di fronte a un elevato numero di specie con dimensione eterogenea e con una frequenza sul territorio estremamente differenziata. La stima di tali popolazioni sulle Unità epidemiologiche dovrà essere effettuata dal Servizio fitosanitario regionale sulla base di esperienze pratiche, rilevazioni campionarie e\o altri dati disponibili.
- Sensibilità (probabilità di ottenere un positivo campionando una pianta sicuramente infetta. E' dato dalla moltiplicazione della sensibilità di laboratorio e della sensibilità di campo). Il dato di riferimento della Sensibilità è 0.55 e potrà essere variato considerando le performance del laboratorio di analisi e l'esperienza dei campionatori.

Il modello RiBESS+ può inoltre utilizzare fattori di rischio per orientare il campionamento in modo più preciso in aree maggiormente suscettibili all'infestazione. A tali scopo potranno essere introdotti dai Servizi fitosanitari regionali vari fattori a seconda delle situazioni del territorio e delle Unità Epidemiologiche, quali ad es.:

- zone limitrofe ad aree demarcate;

- frutteti di specie sensibili (oliveti, vigneti, coltivazioni di *Prunus*);

- vicinanza a vivai di specie ospiti;

- vicinanza a porti o aeroporti, vie di grande comunicazione;

- zone climatiche più favorevoli al patogeno, quali coste o zone a clima mite;
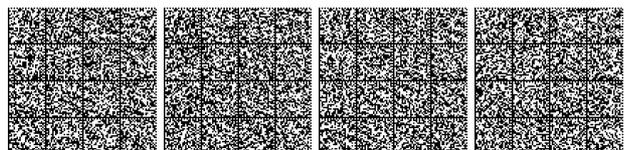
- zone a elevata presenza di vettori;
- aree con sintomi di deperimento di piante specificate;
- aree verdi intorno a stabilimenti che utilizzano vegetali provenienti dalle zone delimitate (per es. frantoi che lavorano olive);
- aree non coltivate e abbandonate, parchi, giardini, boschi urbani e periurbani.

Il modello RiBESS+ non dà indicazioni sulla distribuzione del campione. Ai fini di una sua distribuzione omogenea, le Unità Epidemiologiche andranno suddivise con una griglia di adeguate dimensioni. In base al numero di campioni da effettuare stabilito da RiBESS+ si stabilirà il numero dei campioni per ogni unità della griglia.

L'art. 25 del regolamento (UE) 2020/1201 definisce, altresì, le indagini ufficiali che i Servizi fitosanitari regionali devono effettuare nei siti di produzione di piante specificate situati in area indenne. La procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento e analisi nei suddetti siti di produzione sono definiti con nota tecnica del Servizio fitosanitario centrale.

5.2. Ispezioni e campionamento

Le attività di ispezione e campionamento ufficiali devono essere eseguite da ispettori, agenti e assistenti fitosanitari o altri soggetti ufficialmente incaricati e formati.

Per quanto riguarda il periodo e le modalità di campionamento è necessario fare riferimento ai seguenti documenti di indirizzo:

- Procedura di indagine nazionale per *Xylella fastidiosa* Mipaaf-CREA;
- EFSA Pest survey card on *Xylella fastidiosa*;
- Nota tecnica Mipaaf n.9240028 del 14/10/2020 - Procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) 2020/1201 relativo alle misure per Xylella fastidiosa;
- PM 3/82 (1) Inspection of places of production for *Xylella fastidiosa*;
- PM 7/24 (4) Diagnostic protocol for *Xylella fastidiosa*.

Il campionamento è effettuato preferibilmente durante il periodo di attività vegetativa della pianta, quando è maggiore la concentrazione del batterio.

Considerato che *Xylella fastidiosa* si localizza nel tessuto xilematico degli ospiti, nel picciolo e nella nervatura centrale della foglia, è opportuno effettuare il prelievo del campione operando nel seguente modo:

- il campione deve essere formato da porzioni di ramo con attaccate le foglie (8 rametti di 15-20 cm con foglie, in alternativa 10-12 foglie mature con picciolo prelevate da rami ben lignificati);
- per piante piccole, può essere inviata in laboratorio l'intera piantina o parte di essa;
- per piante con foglie sclerotiche (ad es. *Coffea*), possono essere campionati i piccioli.

In relazione all'elevato numero di campioni potenzialmente oggetto di prelievo, è possibile prelevare campioni pool per ciascuna specie vegetale ospite di *Xylella fastidiosa*.
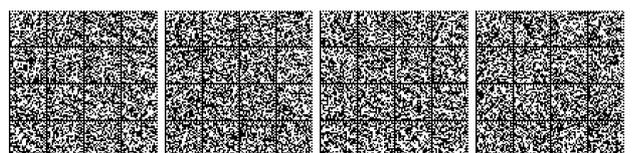
Nel caso di piante asintomatiche, la predisposizione di campioni pool può avvenire a livello di foglie (con piccioli) o di germogli\rametti. In presenza di piante sintomatiche il campione deve essere prelevato in prossimità dei sintomi escludendo le parti secche.

Dal punto di vista operativo, possono essere utilizzati diversi schemi per la realizzazione del campionamento in vivaio o impianto. Si consiglia, tuttavia, di definire la frequenza di prelievo e muoversi lungo le singole file.

In presenza di piante sintomatiche, si procede al campionamento di queste in via prioritaria. In questo caso, i campioni devono essere prelevati da una singola pianta sintomatica e non faranno parte del campione pool. È opportuno completare il campionamento prelevando dei campioni pool dalle piante situate nelle immediate vicinanze di quelle sintomatiche.

Durante la fase di campionamento deve essere garantita la tracciabilità dei campioni e/o delle aliquote pool prelevate. Tutte le piante dalle quali vengono prelevati i campioni devono essere contrassegnate con una fascetta numerata univoca. Nel caso di campione pool sarà sufficiente una fascetta numerata su una delle piante del pool, mentre le altre potranno essere contrassegnate in altro modo. I campioni vegetali dovranno essere inseriti in buste chiuse con sigillo univoco collegabile a quello della fascetta posta sulla pianta.

I campioni in buste sigillate devono essere inviati, a cura degli ispettori fitosanitari o loro incaricati, ad un laboratorio ufficiale avente sede nella Regione di competenza. Solo in caso di indisponibilità di un laboratorio sul territorio regionale, potranno essere inviati ad un laboratorio di un'altra Regione, allo scopo di limitare il trasferimento di materiale potenzialmente infetto sul territorio nazionale.

5.3. Monitoraggio dei vettori

Nell'ambito delle indagini territoriali per rilevare la presenza e la diffusione di *Xylella fastidiosa*, tutti gli insetti xilemomizi sono potenzialmente rilevanti per i monitoraggi. La capacità e l'efficienza di acquisizione del batterio da parte dei vettori determina la loro rilevanza per la loro sorveglianza.

Ad oggi, solo tre specie, *Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris* e *Philaenus italosignus,* sono state accertate come vettori della batteriosi.

A causa della loro mobilità, gli insetti adulti sono i principali responsabili della diffusione di *Xylella fastidiosa* nelle aree dove il batterio sia stato introdotto. Inoltre, gli adulti hanno una vita relativamente lunga e possono pertanto essere a lungo portatori di infezione, quindi sono sicuramente gli obiettivi più importanti per i monitoraggi. Gli adulti di *P. spumarius*, il vettore più importante nei nostri ambienti, compaiono a fine aprile in Puglia e ai primi di maggio in Toscana e Liguria.

Il monitoraggio dei vettori deve riguardare le aree a maggiore rischio di introduzione di *X. fastidiosa*. Il campionamento viene effettuato generalmente mediante l'impiego di retini da sfalcio, ma anche l'uso di trappole cromotropiche può fornire utili indicazioni sulla presenza degli adulti e sulla dinamica di popolazione. Per massimizzare la probabilità di intercettazione di insetti positivi al batterio, gli insetti dovrebbero essere raccolti quando gli adulti sono abbondanti in campo e dopo che si sono nutriti di più ospiti alla fine dell'estate.
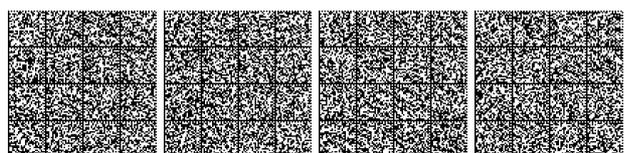
Gli insetti adulti raccolti con retino devono essere immediatamente trasferiti in contenitori ermetici contenenti etanolo al 70-80%, univocamente identificati in base al punto di raccolta degli insetti. Dopo la conferma dell'identificazione su base morfologica degli insetti catturati, gli xilemomizi identificati possono essere analizzati immediatamente mediante diagnosi molecolare per verificare la loro infettività, oppure trasferiti e conservati in etanolo al 95–99%, oppure a −20 ° C o −80 ° C, con o senza etanolo.
In aggiunta al monitoraggio degli adulti nelle aree a rischio, è importante effettuare un monitoraggio annuale dei vettori nelle aree delimitate, mirato alla valutazione della densità di popolazione e al rilievo dei vari stadi di sviluppo degli insetti, al fine di fornire indicazioni utili sulla tempistica di esecuzione degli interventi per il controllo delle forme giovanili e degli adulti previsti dalla normativa vigente.
Per monitorare le forme giovanili si possono impiegare unità di campionamento (transetti), direttamente appoggiati sulla vegetazione di copertura per circoscrivere facilmente la superficie da esaminare. Per raccogliere i campioni si può applicare un sistema a lavaggi multipli sequenziali (AquaSamPling) delle erbe raccolte dalla superficie dei transetti, che prevede l'uso di una soluzione salina al 9% per lavare energicamente le piante prelevate dal transetto, mandando in sospensione i giovani vettori che vengono trattenuti e filtrando il liquido. Al di là della tecnica di monitoraggio adoperata, l'obiettivo dei rilievi sulle forme giovanili è quello di determinare il periodo in cui si verifica il picco di individui che ha raggiunto il IV stadio di sviluppo, in corrispondenza del quale l'applicazione di interventi di distruzione della vegetazione erbacea raggiunge la massima efficacia. A tal fine, è necessario che i rilievi sulle forme giovanili siano effettuati in maniera costante e periodica (settimanale o bisettimanale), a partire dal periodo di schiusura delle uova.
Il monitoraggio nelle aree delimitate ha anche lo scopo di identificare il periodo i cui gli adulti, subito dopo lo sfarfallamento, si muovono dalla vegetazione di copertura (insetti non infettivi) alle chiome delle piante arboree dove possono potenzialmente acquisire il batterio e contribuire alla sua successiva diffusione. E' infatti opportuno che i trattamenti per il controllo degli adulti siano effettuati prima che gli stessi possano aver acquisito il batterio, al fine di ridurre quando più possibile la popolazione di insetti che diviene potenzialmente infettiva.
I campioni di insetti devono essere tutti cartellinati e georeferenziati per consentire, nel caso di positività, di effettuare le indagini sulle piante specificate di quell'area per verificare l'eventuale presenza del batterio.
Per l'identificazione tassonomica e la preparazione dei campioni di insetti per le indagini molecolari viene fatto riferimento alle indicazioni fornite da EPPO (PM 7/141 e PM 7/24 (4)). Le chiavi tassonomiche per le specie della maggior parte degli Aphrophoridae e dei Cercopidae europei (eccetto alcune specie mediterranee) sono riportate in Biedermann and Niedringhaus, 2009, Drosopoulos and Remane, 2000, Holzinger et al., 2003, Kunz et al., 2011, Wilson et al., 2015.

5.4. Diagnosi di laboratorio

Il regolamento 2020/1201 definisce, all'allegato IV, i metodi di prova che devono essere utilizzati per l'identificazione di *Xylella fastidiosa* e delle sue sottospecie.

Nel caso delle indagini condotte in area indenne, il risultato positivo delle analisi deve essere confermato da un laboratorio nazionale di riferimento con un'ulteriore analisi molecolare tra quelle elencate dal regolamento, diretta a parti diverse del genoma. Le analisi sono effettuate sullo stesso campione vegetale, o se pertinente per l'analisi molecolare utilizzata a fini di conferma, sullo stesso estratto vegetale.

L'identificazione delle sottospecie di *Xylella fastidiosa* è effettuata su ogni specie vegetale risultata infetta dall'organismo nocivo specificato nell'area delimitata interessata.

Le procedure diagnostiche per il rilevamento e l'identificazione di *Xylella fastidiosa* sono definite da una specifica procedura operativa del Servizio fitosanitario nazionale.

6. AZIONI UFFICIALI A SEGUITO DEL RITROVAMENTO DI *XYLELLA FASTIDIOSA*

6.1. Dichiarazione di emergenza fitosanitaria

A seguito della conferma ufficiale del ritrovamento di *Xylella fastidiosa*, il Servizio fitosanitario regionale competente avvia senza indugio le indagini per risalire all'origine della contaminazione e adotta immediatamente le prime misure fitosanitarie urgenti necessarie a eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo dalla zona interessata. Tali misure possono includere l'interdizione di un sito e il blocco preventivo della movimentazione delle piante specificate da parte di Operatori professionali, in attesa del completamento delle indagini.

Alla prima riunione utile, il Comitato fitosanitario nazionale, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, definisce e delibera le misure fitosanitarie urgenti su proposta dei Servizi fitosanitari competenti.

Entro i successivi 15 giorni lavorativi, il Servizio fitosanitario regionale elabora, conformemente al presente Piano di emergenza, la proposta di **Piano di Azione** ai fini dell'eradicazione del focolaio, contenente il calendario di attuazione delle misure.

Tale piano d'azione comprende una descrizione della progettazione e dell'organizzazione delle indagini da svolgere e stabilisce il numero di esami visivi, campionamenti e prove di laboratorio da effettuare, nonché la metodologia da applicare per l'esame, il campionamento e le prove. Il piano definisce altresì i soggetti attuatori e le risorse economiche necessarie.

Il Piano di Azione è trasmesso senza indugio al Comitato fitosanitario nazionale per la sua approvazione.

Il Servizio fitosanitario centrale, sulla base della deliberazione del Comitato, **dichiara l'emergenza fitosanitaria**, adotta ufficialmente il Piano d'azione e lo notifica alla Commissione UE.

Per il coordinamento dell'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal Piano di Azione, il Servizio fitosanitario centrale, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale, attiva il Segretariato per le emergenze fitosanitarie, di cui all'art 9 del d.lgs. n.19/2021.
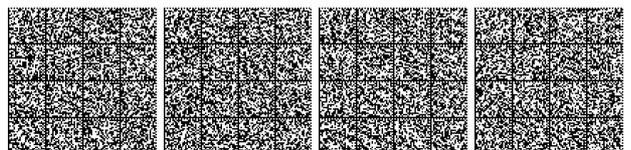
Il Servizio fitosanitario regionale competente istituisce l'Unità territoriale di emergenza fitosanitaria, di cui all'art 10 del d.lgs. n.19/2021, che provvede al coordinamento e all'organizzazione in ambito regionale per la realizzazione delle misure fitosanitarie contenute nel Piano di Azione.
Sulla base degli aggiornamenti periodici del Servizio fitosanitario regionale, il Comitato fitosanitario nazionale può deliberare in merito alla necessità di modifica del Piano d'azione per includere le azioni correttive ritenute necessarie.

6.2. Comunicazione ufficiale

In caso di conferma ufficiale della presenza di *Xylella fastidiosa* nel territorio di propria competenza, in una parte in cui la presenza dell'organismo nocivo non era precedentemente nota, il Servizio fitosanitario regionale ne dà immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale, all'Istituto nazionale di riferimento e agli altri Servizi fitosanitari regionali, fornendo tutte le informazioni disponibili.
Contestualmente, il Servizio fitosanitario regionale predispone, entro 5 giorni lavorativi, la bozza di notifica di focolaio sul portale Europhyt-Outbreaks della Commissione UE.
Il Servizio fitosanitario centrale, entro i successivi 3 giorni lavorativi, verifica le informazioni contenute nella bozza di notifica, richiede eventuali integrazioni, e provvede alla sua validazione. La notifica di focolaio è automaticamente inviata alla Commissione, ai Paesi membri e all'EPPO.
Qualora il Servizio fitosanitario regionale decidesse di non istituire un'area delimitata ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento (UE) 2020/1201, deve darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.
Nel caso in cui vi siano elementi di prova attestanti che l'organismo nocivo è stato introdotto di recente nell'area insieme alle piante commercializzate si dovrà invece valutare la possibilità di inserire la notifica di intercettazione nel portale IMSOC\TRACES-NT.
Il Servizio fitosanitario regionale provvede altresì a informare tempestivamente gli Operatori professionali e i proprietari o possessori dei vegetali interessati dalle misure, prescrivendo le azioni obbligatorie che devono essere attuate in conformità al regolamento (UE) 2020/1201.
Il Servizio fitosanitario regionale mantiene costantemente informati i rappresentanti dell'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie in merito alla localizzazione dell'area delimitata e alle misure fitosanitarie obbligatorie.
Inoltre, dà pubblica informazione in merito alle misure adottate e che intende adottare, con particolare riguardo a quelle indirizzate alle pertinenti categorie di Operatori professionali e i proprietari o possessori di piante ospiti dell'organismo nocivo, attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione per la cittadinanza.
L'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie mantiene il costante scambio di informazioni con il Segretariato nazionale per le emergenze fitosanitarie in merito all'evoluzione dell'emergenza fitosanitaria in atto.
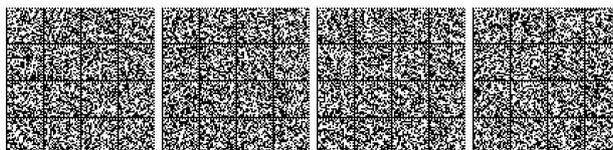
Tali aggiornamenti devono essere riportati anche nella notifica su Europhyt-Outbreaks, riportando ogni nuova informazione rilevante disponibile (risultati delle indagini periodiche, modifica dell'area delimitata, cambio strategia, nuove piante ospiti, ecc.).

Il Servizio fitosanitario centrale provvede alla raccolta dei dati relativi alla presenza ed alla diffusione sul territorio nazionale di *Xylella fastidiosa*, alla predisposizione e alla relativa divulgazione delle relazioni periodiche, nonché all'ufficializzazione dello stato fitosanitario (pest status nazionale), previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale.

Al Servizio fitosanitario centrale compete, altresì, l'interlocuzione con la Commissione europea e con i Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali dei Paesi terzi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1201, il Servizio fitosanitario centrale trasmette entro il 30 aprile di ogni anno alla Commissione e agli altri stati membri una relazione sui risultati delle indagini effettuate nelle aree indenni nell'anno precedente, nonché un resoconto delle misure adottate nelle aree delimitate.

A tal fine, i Servizi fitosanitari regionali provvedono alla compilazione degli appositi modelli previsti dal Regolamento (UE) 2020/1231 e dal Regolamento (UE) 2020/1201, inserendo le attività effettuate sul territorio di competenza.

Inoltre, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Servizio fitosanitario centrale invia alla Commissione e agli altri Stati membri, sulla base delle indicazioni fornite dai Servizi fitosanitari regionali:

- il piano previsionale riguardante le indagini da attuare nelle aree indenni nazionali nell'anno successivo;
- i piani d'azione relativi alle aree delimitate presenti sul territorio nazionale, indicanti le misure da adottare nell'anno successivo, il calendario previsto, i termini per l'attuazione e il bilancio stanziato per ciascuna misura.

Se giustificato dall'evoluzione del relativo rischio fitosanitario, i piani devono essere aggiornati, modificando le misure corrispondenti, e trasmessi immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.

6.3. Indagine di tracciabilità

A seguito della conferma del ritrovamento di *Xylella fastidiosa*, il Servizio fitosanitario regionale competente indaga senza indugio sull'origine della presenza dell'organismo nocivo e adotta immediatamente le prime misure fitosanitarie urgenti necessarie a eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo dalla zona interessata.

A tal fine, devono essere reperite informazioni specifiche in base alla tipologia di sito dove è avvenuto il ritrovamento.

In caso di aziende agricole, è necessario verificare se siano stati effettuati nuovi impianti nell'area o anche semplicemente il reintegro di fallanze, acquisendo tutte le informazioni inerenti le forniture delle piante (passaporto delle piante, documenti di trasporto, ecc.) per risalire al fornitore.
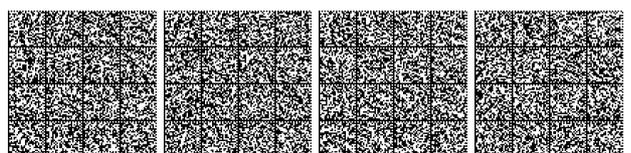
Per quanto concerne le aree naturali e le aree verdi, compreso i siti a rischio (ad es. aree di servizio, campeggi, ecc.), deve essere verificata la possibile movimentazione di materiale vivaistico infetto o lo spostamento passivo di vettori.
Nel caso il ritrovamento si verifichi presso un Operatore professionale o un garden center, devono essere acquisiti tutti i dati contenuti nei registri in merito ai fornitori e ai destinatari delle piante specificate oggetto di indagine, al fine condurre appropriate verifiche sulla possibile origine della contaminazione.
Il Servizio fitosanitario regionale deve tempestivamente comunicare tali informazioni al Servizio fitosanitario centrale e ai Servizi fitosanitari regionali dove hanno sede gli Operatori professionali coinvolti nella movimentazione delle piante specificate indagate.
Nel caso di piante prodotte direttamente dall'Operatore professionale, devono essere condotte indagini anche su tutte le piante madri e verificato l'eventuale utilizzo di portinnesti, talee, ecc.
È altresì necessario valutare la presenza di insetti vettori nell'area, tramite retinaggio e/o il posizionamento di trappole, da sottoporre ad analisi di laboratorio per la ricerca di *X. fastidiosa*.
Sulla base delle informazioni reperite e delle manifestazioni sintomatologiche osservate, se presenti, deve essere inoltre stabilita una possibile datazione dell'inizio dell'infezione.
L'esito delle indagini condotte deve essere comunicato senza indugio al Servizio fitosanitario centrale.

6.4. Indagine epidemiologica

A seguito della conferma della presenza di *X. fastidiosa*, il Servizio fitosanitario regionale avvia senza indugio appropriate indagini per determinare la reale diffusione della batteriosi e istituire ufficialmente un'area delimitata.
Le indagini sono effettuate tenendo conto della biologia dell'organismo nocivo e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante ospiti nonché delle informazioni scientifiche e tecniche riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria nazionale e dell'EFSA.
L'approccio consigliato è quello di procedere ispezionando cerchi concentrici attorno al sito di ritrovamento e suddividere ulteriormente queste aree in base ad una griglia di adeguate dimensioni. Nella determinazione dell'area da sottoporre ad indagini è necessario tenere in considerazione i fattori di rischio presenti e il periodo trascorso dall'ultimo monitoraggio ufficiale effettuato nell'area. A tale scopo può essere utilizzato anche lo strumento RiBESS+.
Il Servizio fitosanitario regionale verifica se sussistono le condizioni definite dall'art. 5.3 del Regolamento (UE) 2020/1201, che consentono di derogare all'obbligo di delimitazione. Nel caso non sia necessario istituire un'area delimitata, il Servizio fitosanitario regionale comunica tempestivamente al Servizio fitosanitario centrale tale informazione e l'esito delle indagini. Inoltre, effettua indagini annuali nell'area per almeno due anni, al fine di confermare l'assenza del patogeno.

Nel caso di ritrovamento in un sito di produzione è necessario procedere all'ispezione di tutti i lotti di piante specificate presenti, che devono essere censite e chiaramente contrassegnate all'interno del sito. A seconda della consistenza dei lotti, sono analizzate tutte le piante presenti, attraverso il prelievo di campioni singoli o pool, oppure si applica un campionamento su base statistica con adeguato livello di confidenza e prevalenza.

6.5. Istituzione dell'area delimitata

Alla conclusione delle indagini di cui al paragrafo 6.4, il Servizio fitosanitario regionale procede senza indugio all'istituzione ufficiale dell'area delimitata in conformità all'art. 4 del Regolamento (UE) 2020/1201.

L'area delimitata è costituita da una zona infetta (zona di almeno 50 m di raggio attorno alla pianta infetta) e da una zona cuscinetto (2,5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell'adozione di misure di eradicazione e almeno 5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell'adozione di misure di contenimento).

Nel caso di adozione di misure di eradicazione, è possibile l'istituzione di più zone infette puntiformi, in base alle piante contaminate rinvenute, all'interno della stessa zona delimitata.

Ai fini della delimitazione, il Servizio fitosanitario regionale adotta le seguenti azioni:

a) Individua il personale coinvolto nell'istituzione dell'area delimitata, con particolare riguardo ai responsabili delle relazioni con le autorità e con il pubblico.

b) Acquisisce i dati geospaziali dei siti risultati contaminati, nonché le seguenti informazioni pertinenti alla caratterizzazione delle superfici interessate e alla gestione del rischio fitosanitario:
   - dati catastali cartografici dei proprietari tramite la consultazione della banca dati SISTER (https://sister.agenziaentrate.gov.it/);
   - dati relativi ai conduttori agricoli delle particelle catastali tramite la consultazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (https://www.sian.it/) e delle banche dati degli organismi pagatori nazionali e regionali;
   - dati riguardanti la residenza dei proprietari delle superfici interessate attraverso specifici accessi all'anagrafe tributaria (D.P.R. 29 settembre 1973 n. 605 - Agenzia delle Entrate), all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE) ed alle anagrafi comunali attinenti;
   - dati territoriali resi disponibili nel Geoportale Nazionale (MATTM) come ad esempio la presenza di parchi, biotopi, ZPS, ZSC, aree sottoposte a vincoli paesaggistici e relativi confini;
   - dati sulle coperture vegetali, destinazioni d'uso e relative estensioni, con particolare riguardo alla presenza di attività vivaistiche (piante madri, materiali forestali di base, ecc.) e di piante di valore storico ufficialmente riconosciute;
   - presenza di vie di comunicazione, porti, aeroporti, aree di sosta, dogane, mercati all'ingrosso, ecc.;
   - confini regionali e nazionali, aree extraterritoriali;

- dati sulla presenza di attività produttive agricole, forestali, industriali e di import/export che riguardano le piante specificate;
- dati sulla presenza di Operatori professionali definiti ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2016/2031, con particolare riguardo agli Operatori professionali registrati ai sensi dell'art. 65 del medesimo regolamento (RUOP) con o senza autorizzazione al passaporto delle piante;
- dati sulla presenza di zone sottoposte a vincoli militari, come pure aree con palesi impedimenti all'accesso fisico in sicurezza (recinzioni e corsi d'acqua invalicabili, frane, strutture pericolanti, siti inquinati con restrizioni all'accesso, animali posti alla difesa o selvatici, ecc.);
- dati sulla presenza di giardini pubblici e privati;
- usanze e costumi locali che interessano le piante specificate.

c) Redige su un adeguato supporto cartografico le mappe che descrivono in dettaglio l'area delimitata, con chiara indicazione della zona infestata e della zona cuscinetto, e le rende accessibili al pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale e regionale.

d) Individua le autorità territoriali, gli Operatori professionali, gli ordini dei tecnici e degli agronomi operanti sul territorio, che devono essere informati, insieme alla cittadinanza, in merito alla localizzazione dell'area delimitata e alle misure fitosanitarie obbligatorie. In particolare, gli Enti locali sono coinvolti nell'identificazione dei proprietari e, qualora si rendesse necessario, nella notifica delle prescrizioni fitosanitarie tramite affissione all'albo pretorio. Agli Enti territoriali in materia di pubblica sicurezza e vigilanza e all'Arma dei Carabinieri - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari e, se presente, al Corpo Forestale Regionale, è richiesta, limitatamente agli ambiti di competenza, la collaborazione nelle attività di sorveglianza e, qualora si rendesse necessario, il supporto per l'accesso alle proprietà private,

   Il Servizio fitosanitario regionale può decidere di ridurre la zona cuscinetto a una larghezza non inferiore a 1 km o di non istituire immediatamente un'area delimitata, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2020/1201. Le motivazioni che giustificano tale decisione devono essere notificate al Servizio fitosanitario centrale per la successiva trasmissione alla Commissione e agli altri Stati membri.
   L'area delimitata è revocata se in seguito alle attività di sorveglianza periodica non viene rilevata la presenza dell'organismo nocivo per 4 anni consecutivi.

6.6. Attività di eradicazione

6.6.1. Distruzione delle piante infette

In applicazione all'art. 7 del Regolamento (UE) 2020/1201, sulla base dell'esito delle analisi di laboratorio, il Servizio fitosanitario regionale provvede, direttamente o tramite soggetti terzi, quali anche il proprietario del terreno o chi ne ha la disponibilità a qualsiasi titolo, sotto la sua supervisione, alla immediata rimozione nella zona infetta delle:

a) piante notoriamente infette da *Xylella fastidiosa*;

b) piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione o che si sospetta siano infette;

c) piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario;

d) piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata;

e) piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni.

Le attività di abbattimento sono effettuate prendendo tutte le precauzioni necessarie e organizzando la rimozione in base al livello di rischio rappresentato da tali piante.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8, prima della rimozione e nel corso di tale rimozione devono essere effettuati adeguati trattamenti fitosanitari contro gli insetti vettori nell'area interessata, che possono includere metodi chimici, biologici o meccanici, in funzione delle condizioni locali.

Se la rimozione avviene in un periodo dell'anno in cui non sono presenti gli insetti vettori, sulla base di adeguate osservazioni, l'effettuazione dei trattamenti non è necessaria.

L'apparato radicale delle piante deve essere rimosso o devitalizzato, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli.

La distruzione delle piante deve avvenire in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona infetta oppure, a condizione che tali piante o parti di piante siano coperte da una rete di protezione contro i vettori, il più vicino possibile a tale luogo.

Il Servizio fitosanitario regionale può decidere, in base al livello di rischio, di limitare la distruzione unicamente ai rami e al fogliame. Le parti legnose residue (tronco e branche principali), prive di parti verdi, possono essere spostate al di fuori dell'area infestata solo a seguito di un adeguato trattamento insetticida.

Nei casi in cui non è possibile procedere all'estirpazione delle piante a causa di comprovati motivi (ad es. aree impervie, rischio di smottamento, terreno roccioso, ecc.), il Servizio fitosanitario regionale può decidere, in base al livello di rischio, di limitare la distruzione ai rami e al fogliame. In tal caso l'apparato radicale di tali piante deve essere devitalizzato con un adeguato trattamento fitosanitario.

Il Servizio fitosanitario regionale può decidere che non è necessaria la rimozione per le piante specificate ufficialmente riconosciute dalla regione come **piante di valore storico**, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) le piante specificate interessate sono sottoposte ogni anno a ispezione, campionamento e prove mediante una delle analisi molecolari ed è confermato che non siano infette;

b) le singole piante specificate o l'area interessata sono sottoposte ad adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori, in tutti i suoi stadi.

Il Servizio fitosanitario regionale comunica al Servizio fitosanitario centrale l'elenco delle piante di valore storico non rimosse e ogni sua modifica.

Nelle aree demarcate elencate nell'allegato III del Regolamento (UE) 2020/1201, si applicano le **misure di contenimento** di cui agli articoli dal 12 al 17 del suddetto regolamento, che prevedono l'abbattimento delle sole piante che sono risultate infette a seguito dell'attività di monitoraggio effettuata ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 e applicando le stesse modalità di distruzione sopradescritte. Inoltre, si procederà, in un raggio di 50 m attorno alla pianta infetta, a sottoporre a campionamento e prove tutte le piante specificate e tutte le altre piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione.

6.6.2. Misure contro i vettori

In applicazione all'art.8 del Regolamento (UE) 2020/1201, il Servizio fitosanitario regionale dispone, almeno nella zona infetta, l'effettuazione di periodici trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi.

Tali interventi comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici, in funzione dello stadio di sviluppo del vettore e delle condizioni locali, e riguardano sia le aree agricole che quelle extra-agricole.

Gli interventi contro gli **stadi giovanili** del vettore consistono nell'eliminazione delle erbe spontanee su cui vivono, attraverso le lavorazioni superficiali del terreno. Il periodo più appropriato in cui intervenire coincide con il picco del IV stadio giovanile che generalmente si verifica verso la metà di aprile. Le lavorazioni comprendono arature, fresature, erpicature o trinciatura delle erbe. Il controllo delle erbe infestanti tramite la trinciatura risulta meno efficace nella riduzione della popolazione della sputacchina rispetto alla lavorazione del terreno, in quanto l'insetto è in grado di completare il suo ciclo biologico riparandosi alla base delle piante. Laddove risulti difficile o impossibile l'accesso con mezzi meccanici, si può intervenire con altri mezzi fisici o chimici.

Gli interventi contro lo **stadio di adulto,** che essendo alati migrano dalle piante erbacee ai giovani germogli delle piante arboree o arbustive tra maggio e giugno, prevedono la realizzazione di trattamenti con prodotti insetticidi autorizzati.

Al fine di fornire indicazioni utili sulla tempistica di esecuzione degli interventi contro i vettori in tutti i loro stadi, tenendo conto che il ciclo è fortemente influenzato dalle condizioni climatiche, il Servizio fitosanitario regionale deve effettuare nell'area demarcata un monitoraggio annuale delle popolazioni di vettori.

Il suddetto monitoraggio dei vettori ha altresì la finalità di valutare l'efficacia delle misure fitosanitarie di controllo applicate.

Nel caso di adozione di misure di contenimento, i trattamenti contro il vettore sono effettuati:

a) in un'area di almeno 5 km dal confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto;

b) in prossimità di siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale situati al di fuori dell'area di cui alla lettera a) e designati a tal fine dal Servizio fitosanitario regionale.

6.7. Monitoraggio dell'area delimitata

Il Servizio fitosanitario regionale monitora, nei periodi più appropriati, la presenza di *Xylella fastidiosa* nell'intera area delimitata mediante indagini annuali su base statistica, in applicazione all'art. 10 del Regolamento (UE) 2020/1201 e tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell'EFSA.

La sorveglianza è pianificata in funzione dell'uso del territorio interessato e prevede il campionamento delle piante ospiti nelle varie tipologie di ambiente coltivato, naturale e urbano, incluse le attività commerciali, tenendo conto del livello di rischio associato.

Nelle aree demarcate in cui si applicano **misure di eradicazione**, lo schema di campionamento per le zone infette deve permettere di rilevare un tasso di presenza di piante infette dello 0,5% con un livello di confidenza almeno del 90%. Nelle zone infette sono sottoposti a campionamento e prove tutte le piante specificate che non sono state rimosse a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, come ad es. gli olivi monumentali ufficialmente censiti.

Nelle zone cuscinetto lo schema di campionamento da applicare deve permettere di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1% con un livello di confidenza almeno del 90%, considerando che i primi 400 m attorno alle zone infette presentano un livello di rischio più elevato.

Nelle aree demarcate in cui si applicano **misure di contenimento**, l'attività di sorveglianza è svolta conformemente a quanto disposto dall'articolo 15 del Regolamento (UE) 2020/1201.

In particolare, con riferimento alla zona infetta, il monitoraggio è effettuato almeno nell'area di 5 km dal confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto, detta 'zona di contenimento'. Le indagini sono effettuate applicando uno schema di campionamento che permette di rilevare un tasso di presenza di piante infette dello 0,7 % con un livello di confidenza almeno del 90%.

Nella zona cuscinetto, anch'essa di ampiezza di almeno 5 km, le indagini annuali sono effettuate applicando uno schema di campionamento che permette di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1% con un livello di confidenza almeno del 90%.

La pianificazione della sorveglianza annuale deve tener conto delle infezioni riscontrate nelle precedenti campagne di monitoraggio e delle aree a maggiore rischio.

Devono essere definiti le unità di ettari da ispezionare oltre che di piante specificate da sottoporre a campionamento ed analisi, distinti per i differenti livelli di rischio.

Nell'area delimitata deve essere altresì attuato il **monitoraggio degli insetti vettori**, al fine di verificare la presenza di esemplari contaminati e l'efficacia delle misure di contrasto.

6.8. Controlli sulla movimentazione delle piante

Lo spostamento di piante specificate da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, può avvenire se sono rispettati i requisiti fissati dagli artt. 19-24 del Regolamento (UE) 2020/1201.

A seguito dell'istituzione di un'area demarcata, il Servizio fitosanitario regionale dispone senza indugio il divieto di movimentazione delle piante specificate, relative alla sottospecie
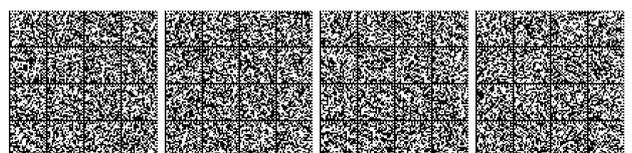
identificata, agli Operatori professionali e ai centri di giardinaggio presenti nell'area demarcata e ne dà informazione alla cittadinanza.
È altresì vietato lo spostamento all'esterno della zona delimitata dei residui di potatura provenienti da piante specificate. Lo spostamento del materiale destinato agli impianti di smaltimento può avvenire se sono rispettate le disposizioni emanate dal Servizio fitosanitario regionale, che prevedono periodi di stoccaggio e/o adeguati trattamenti in base al livello di rischio.
Il Servizio fitosanitario regionale effettua le ispezioni periodiche presso gli Operatori professionali e altre attività coinvolte nella movimentazione di piante specificate, al fine di verificare il rispetto delle suddette disposizioni.
Inoltre, il Servizio fitosanitario regionale svolge controlli ufficiali regolari sulle piante specificate che sono spostate al di fuori dell'area delimitata o che sono spostate da una zona infetta a una zona cuscinetto, presso strade, porti e aeroporti. Per l'effettuazione di tali controlli, si avvale degli Enti territoriali in materia di pubblica sicurezza e vigilanza e dell'Arma dei Carabinieri - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari e, se presente, al Corpo Forestale Regionale. Al riguardo, devono essere definiti specifici accordi e procedure per la realizzazione dei controlli e delle azioni necessarie a seguito di non conformità riscontrate.
Il Servizio fitosanitario regionale può concedere l'autorizzazione alla produzione in area delimitata ai siti di produzione che ne fanno richiesta, dopo aver verificato il rispetto delle condizioni previste all'art. 24 del Reg. (UE) 2020/1201. Lo stesso Servizio fitosanitario regionale istituisce e aggiorna un elenco di tutti i siti autorizzati. Tale elenco e ogni sua modifica è comunicato al Servizio fitosanitario centrale.

6.9. Attività di sensibilizzazione

I Servizi fitosanitari regionali mettono a disposizione del pubblico, dei viaggiatori, degli Operatori professionali e degli operatori di trasporto internazionale le informazioni in merito alla minaccia rappresentata da *Xylella fastidiosa* e alle misure adottate. Essi mettono pubblicamente a disposizione tali informazioni sotto forma di campagne mirate di sensibilizzazione mediante pieghevoli, manifesti, cartelli stradali, incontri specifici e attraverso i siti web istituzionali o altri siti web designati.
In particolare, devono essere fornite informazioni dettagliate sull'area delimitata, con indicazioni particolareggiate della zona infetta e della zona cuscinetto, attraverso adeguata cartografia, e i contatti del Servizio fitosanitario regionale al fine di ricevere segnalazioni sulla possibile presenza di contaminazioni.

7. RUOLI E RESPONSABILITÀ

7.1. Servizio fitosanitario centrale e Servizi fitosanitari regionali

Il Servizio fitosanitario nazionale, autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, provvede, con le strutture di cui al Capo II del D.lgs. 19/2021, all'attuazione del presente Piano di emergenza, secondo le rispettive competenze.
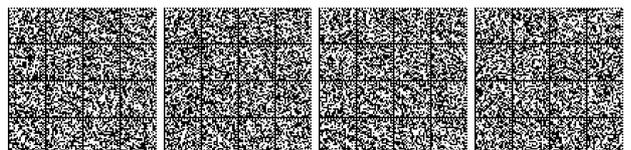
Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 19/2021, al **Servizio fitosanitario centrale** compete il coordinamento e l'interlocuzione con la Commissione europea e le altre Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario;
Ad esso compete, altresì, l'adozione dei piani di emergenza e di azione nazionali, dei provvedimenti e delle ordinanze fitosanitarie, inclusi gli standard tecnici e le procedure operative, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;
Inoltre, provvede alla raccolta di dati relativi alla presenza ed alla diffusione sul territorio nazionale di *Xylella fastidiosa*, inclusa la predisposizione e la relativa divulgazione delle relazioni annuali, nonché l'ufficializzazione dello stato fitosanitario nazionale, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale.
Il Servizio fitosanitario centrale, sulla base della deliberazione del Comitato, dichiara l'emergenza fitosanitaria e attiva il Segretariato per le emergenze fitosanitarie, di cui all'articolo 9 del D.lgs. 19/2021, con la funzione di raccordo tecnico operativo tra il Comitato fitosanitario nazionale e le Unità territoriali di emergenza fitosanitaria, di cui all'articolo 10 del suddetto decreto legislativo.
Nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della normativa fitosanitaria nel territorio nazionale e sullo svolgimento delle attività di protezione delle piante, il Servizio fitosanitario centrale può programmare degli audit presso le strutture del Servizio fitosanitario nazionale al fine di verificare la corretta attuazione del presente Piano.
Le relazioni sugli audit effettuati sono esaminate dal Comitato fitosanitario nazionale che, se del caso, delibera le opportune misure correttive per porre rimedio alle carenze specifiche o di sistema individuate;
Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021, ai **Servizi fitosanitari regionali** compete l'effettuazione delle indagini ufficiali, al fine di verificare l'eventuale presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio di competenza, in aree pubbliche e private, inclusi gli Operatori professionali.
Se viene riscontrata la presenza di *Xylella fastidiosa*, i Servizi fitosanitari regionali predispongono il piano d'azione, istituiscono le aree delimitate e adottano le misure fitosanitarie relative a tali aree. In particolare, essi prescrivono tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Nel caso che il territorio da delimitare ricada su più Regioni, ogni Servizio fitosanitario regionale deve istituire le delimitazioni necessarie nel territorio di competenza, in modo che la delimitazione complessiva delle aree risponda ai requisiti richiesti dal Regolamento (UE) 2020/1201.
I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi di soggetti esterni nella realizzazione di specifiche attività correlate all'applicazione del presente piano, sulla base di specifici accordi.
A seguito della dichiarazione di emergenza da parte del Comitato fitosanitario nazionale, i Servizi fitosanitari regionali competenti istituiscono l'Unità territoriale di emergenza fitosanitaria, di cui all'art. 10 del D.lgs. 19/2021, che dà attuazione al Piano di azione e alle ordinanze del Servizio fitosanitario centrale.
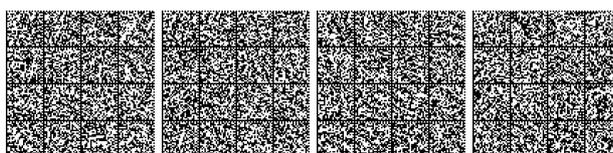
Ad essi compete, altresì, la raccolta delle informazioni e la tenuta dei registri regionali derivanti dall'applicazione della normativa fitosanitaria, nonché la redazione delle relazioni annuali.

I Servizi fitosanitari regionali realizzano, altresì, il programma di audit, in applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, sugli organismi delegati nel proprio territorio di competenza all'esecuzione di controlli ufficiali o altre attività ufficiali.

Inoltre, ad essi compete la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria.

L'attuazione delle misure fitosanitarie di abbattimento delle piante e dei trattamenti fitosanitari sono a cura dei proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, del fondo, che ne sostengono gli oneri economici. Se l'adozione delle misure di attuazione anzidette risulta in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Servizio fitosanitario territorialmente competente, provvede all'attuazione delle misure in via sostitutiva, altresì determinando i costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto obbligato in via primaria.

7.2. Laboratori nazionali e di riferimento

L'attività di diagnosi di laboratorio relativa ai controlli ufficiali svolti dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi del presente Piano è effettuata da laboratori ufficiali afferenti alla Rete nazionale dei laboratori per la protezione delle piante, di cui all'art. 16 del D.lgs. 19/2021.

Nell'ambito della Rete nazionale, sono riconosciuti come laboratori nazionali di riferimento per *Xylella fastidiosa*, conformemente a quanto previsto dall'art. 101 del Reg. (UE) 2017/625, il Centro di ricerca Difesa e Certificazione del CREA e il l'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR.

Il Centro di ricerca Difesa e Certificazione del CREA è altresì riconosciuto come Istituto di riferimento nazionale per la protezione delle piante, nonché laboratorio di riferimento dell'Unione europea per batteri, virus e viroidi, di cui del regolamento (UE) 2019/530, svolgendo un ruolo di supporto del Servizio fitosanitario nazionale per le attività di protezione delle piante in conformità all'art. 8 del D.lgs. 19/2021.

Per l'effettuazione di analisi di autocontrollo, gli Operatori professionali possono rivolgersi ad ulteriori laboratori, che devono rispondere ai requisiti definiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Le competenze dei laboratori afferenti alla Rete nazionale dei laboratori per la protezione delle piante sono definite con apposito decreto ministeriale.

8. RISORSE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

Ai fini di una corretta e piena attuazione del presente piano, i Servizi fitosanitari regionali e il Servizio fitosanitario centrale effettuano periodiche ricognizioni per verificare specifiche necessità e carenze (mezzi tecnici, personale, risorse) e mettono in atto adeguate azioni correttive.
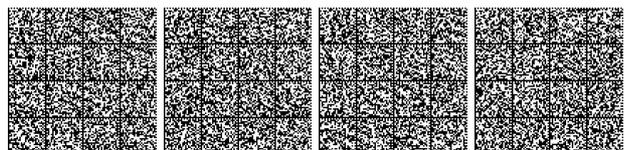
Le Regioni e le Province autonome devono individuare le risorse finanziarie necessarie per garantire la sorveglianza del territorio e l'attuazione di eventuali piani d'azione regionali.
Ulteriori risorse possono essere assegnate ai Servizi fitosanitari attraverso il Fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n.19/2021.
Alle necessità organizzative della formazione e dell'aggiornamento del personale e delle attività di comunicazione si provvede con i fondi afferenti al Fondo per la protezione delle piante.
Il Servizio fitosanitario centrale presenta alla Commissione Ue la richiesta di cofinanziamento dell'Unione delle spese sostenute per attività di indagine e di eradicazione, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/690, sulla base delle richieste pervenute dai Servizi fitosanitari regionali.

9. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Le attività di formazione e aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale sono svolte dal Servizio fitosanitario centrale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sulla base dei piani annuali approvati dal Comitato fitosanitario nazionale.
Le informazioni relative a *Xylella fastidiosa* nonché alle modalità di indagine, diagnosi e controllo sono incluse nei programmi di formazione di base destinati al nuovo personale. Inoltre, è prevista l'organizzazione di periodici moduli di aggiornamento specifici, ripetuti in differenti località del territorio per facilitare la partecipazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale.
Per motivi di urgenza e qualora si verifichi un focolaio nel territorio di propria competenza, i Servizi fitosanitari regionali possono organizzare corsi di formazione o di aggiornamento, in assenza di corsi nazionali, sulla base del programma approvato dal comitato fitosanitario nazionale.
Ai corsi di formazione o di aggiornamento, su proposta del Comitato fitosanitario nazionale, possono avere accesso figure diverse dal personale del servizio fitosanitario nazionale coinvolte nelle attività di controllo di *Xylella fastidiosa*.

10. REVISIONE DEL PIANO DI EMERGENZA

Il Comitato fitosanitario nazionale esamina con cadenza almeno annuale l'attuazione del presente Piano, ne verifica l'efficacia e, se del caso, ne valuta la revisione.

22A01653

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 marzo 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Serenissima società cooperativa sociale», in Cittaducale e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la sentenza del 14 ottobre 2021 n. 11/2021 del Tribunale di Rieti, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Serenissima società cooperativa sociale», con sede in Cittaducale (RI);

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Considerato che in data 28 febbraio 2022, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 28 febbraio 2022, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Alessandra Caffari;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Serenissima società cooperativa sociale», con sede in Cittaducale (RI) - (codice fiscale n. 01055860579) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Alessandra Caffari, nata a Roma il 31 maggio 1986 (codice fiscale CFFLSN86E71H501Q), ivi domiciliata in via Merulana, n. 139.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A01648

DECRETO 4 marzo 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Sentiero Onlus cooperativa sociale - in liquidazione», in Montecassiano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza con la quale la relativa Associazione nazionale di rappresentanza ha chiesto che la società cooperativa «Il Sentiero Onlus cooperativa sociale - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio 2020 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 137.469,00 si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 987.370,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 584.959,00;

Considerato che in data 22 novembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che in data 3 dicembre 2021 hanno comunicato di non avere osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 28 febbraio 2022, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 28 febbraio 2022, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Beatrice Gasparoni;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Sentiero Onlus cooperativa sociale - in liquidazione», con sede in Montecassiano (MC) - codice fiscale n. 00666270434 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Beatrice Gasparoni, nata a Osimo (AN) il 29 ottobre 1982 (codice fiscale GSPBRC82R69G157B), domiciliata in Ancona, via Marsala, n. 10.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A01649

DECRETO 4 marzo 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia La Mimosa 89 a responsabilità limitata in liquidazione», in Marino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza con la quale la relativa Associazione nazionale di rappresentanza ha chiesto che la società cooperativa «Società cooperativa edilizia La Mimosa 89 a responsabilità limitata in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 3.662.464,00, si riscontra una massa debitoria di euro 4.385.977,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -723.513,00;

Considerato che in data 5 gennaio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 28 febbraio 2022, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 28 febbraio 2022, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Italo Parente;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa edilizia La Mimosa 89 a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Marino (RM) (codice fiscale n. 03609471002) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Italo Parente, nato a Sezze (LT) il 25 aprile 1976 (codice fiscale PRNTLI76D25I712R), domiciliato in Latina, via Ufente, n. 20.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 marzo 2022
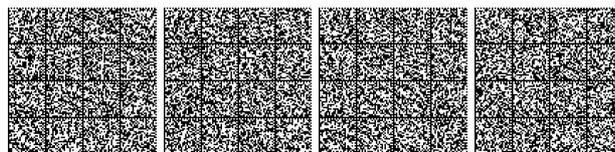
Il Ministro: GIORGETTI

22A01650

DECRETO 4 marzo 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Dimora di Vitorchiano - società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza con la quale la relativa associazione nazionale di rappresentanza ha chiesto che la società cooperativa «La Dimora di Vitorchiano - società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2020, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari a euro 116.313,41 si riscontra una massa debitoria pari a euro 563.682,92 ed un patrimonio netto negativo pari a euro - 409.586,77;

Considerato che in data 18 febbraio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 28 febbraio 2022, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 28 febbraio 2022, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Maurizio Rubini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Dimora di Vitorchiano - società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale n. 12074491007) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Rubini, nato a Viterbo il 26 aprile 1961 (codice fiscale RBNMRZ61D26M082K), ivi domiciliato, in via Einaudi, n. 8.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A01651

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 16 dicembre 2021.

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, «Infrastrutture e mobilità», Linea di intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale». (Ordinanza n. 1).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma lettera *b)*, che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonché l'art. 14-*bis*, recante «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;

Considerato che nell'atto approvato è prevista la sub-misura A4 del Piano complementare sisma intitolata «Infrastrutture e mobilità», di cui occorre ora affidare la realizzazione con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale»;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto *milestone* del 31 dicembre 2021;

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Considerato altresì che in esito alle attività di analisi e indirizzo degli investimenti a valere sulla sub-misura A4 del Piano complementare sisma intitolata «Infrastrutture e mobilità», condotte congiuntamente alla Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la Cabina di coordinamento di cui all'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021 per l'individuazione del programma unitario di interventi ha approvato linea di intervento n. A4.4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale» che assegna la somma di 177.000.000,00 euro per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade statali della rete gestita da Anas S.p.a. e ricadenti nei crateri sismici, come dettagliato nella tabella allegata;

Considerato che tali interventi concernono l'adeguamento e la messa in sicurezza di infrastrutture stradali statali, prevalentemente a carattere interregionale, fonda-

mentali a garantire la mobilità all'interno dei crateri sismici, anche per le finalità di emergenza e soccorso delle popolazioni, e che sono considerati prioritari e necessari dalle Regioni e dalle amministrazioni locali al fine di risolvere le problematiche relative all'accessibilità ed allo sviluppo del territorio;
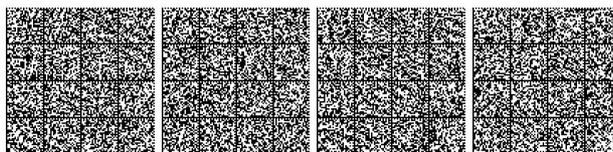
Considerato che per tali caratteri e finalità gli interventi individuati risultano integrativi degli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle viabilità danneggiate dagli eventi sismici susseguitisi da agosto del 2016 in Italia centrale, di cui al Programma *ex* art. 4, comma 2 dell'ordinanza CDPC n. 408 del 15 novembre 2016 avente ad oggetto «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016»;

Considerato che di detto Programma è titolare il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che lo attua, d'intesa con le regioni, tramite il soggetto attuatore Anas S.p.a. di cui all'art. 4 comma 1 dell'OCDPC 408/2016 ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'OCDPC 475/2017;

Considerato che, ai fini dell'attuazione della richiamata linea d'intervento, che ha per oggetto l'adeguamento e la messa in sicurezza della viabilità statale già danneggiata dagli eventi sismici, in data 15 dicembre 2021 si sono realizzate intese attraverso uno scambio di lettere di intenti tra il Commissario straordinario e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in considerazione delle competenze per legge attribuite e dell'oggettiva convergenza di interessi delle amministrazioni sottoscritte, verificati sulla base dell'istruttoria e degli incontri svolti; in particolare, con la nota del Capo di Gabinetto del MIMS, in data 15 dicembre 2021 d'ordine del Ministro, nel comunicare la condivisione del programma, manifestando la volontà di corrispondere alle esigenze infrastrutturali dei territori colpiti dai sismi anche attingendo alle risorse nazionali in occasione del nuovo contratto di programma ANAS;

Ritenuto di affidare la realizzazione della sub-misura A4 del Piano complementare sisma, intitolata «Infrastrutture e mobilità», Linea di intervento n. 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale», al soggetto attuatore definito ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 avente ad oggetto «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016», con apposita ordinanza del Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, per l'attuazione della misura entro il termine del 31 dicembre 2021, stabilito dall'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e finanza del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 1° luglio 2021, n. 101, che prevede che entro il IV trimestre del 2021, per la macro misura A si proceda alla «individuazione degli interventi da parte della Cabina di coordinamento, individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza, nazionali, regionali o enti locali) da parte del soggetto attuatore; affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione delle misure»;

Considerato che ai fini di cui sopra sono state tenute presenti le linee guida indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021;

Preso atto dell'intesa espressa nella Cabina di coordinamento integrata del 15 dicembre 2021 dal coordinatore della Struttura tecnica di missione sisma 2009, consigliere Carlo Presenti e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Tanto premesso;

Dispone:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del rispetto del cronoprogramma e delle milestone come definite dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 15 luglio 2021 e con decreto del 14 ottobre 2021, si intendono:

a) per affidamento «l'atto, l'accordo, o l'ordinanza con cui viene conferita la progettazione della misura ad un'amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o ad una società pubblica, anche ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

b) per progettazione «ogni attività documentata di analisi, studio, indagine, comportante fasi di istruttoria, collaborazione con enti pubblici e soggetti privati, finalizzata alla redazione di un progetto da porre a gara o da affidare con convenzione, o alla concessione di un finanziamento, o alla redazione di un bando per la selezione dei beneficiari del finanziamento»;

c) per misure «gli atti che danno coerente esecuzione al "Programma degli interventi unitari" deliberato dalla Cabina di coordinamento e trasmesso al Ministero economia e finanze entro il milestone del 30 settembre 2021».

Art. 2.

Oggetto

1. La presente ordinanza costituisce attuazione della sub-misura A4 «Infrastrutture e mobilità» del Piano complementare sisma, Linea di intervento n. 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale», ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestones indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021.

2. Facendo seguito all'ampia e approfondita istruttoria svolta, con la presente ordinanza è affidata la realizzazione della sub-misura A4 del Piano complementare sisma, intitolata «Infrastrutture e mobilità», Linea di in-

tervento n. 4 avente ad oggetto «Investimenti sulla rete stradale statale», al soggetto attuatore definito ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 avente ad oggetto «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016», in considerazione della natura integrativa degli interventi previsti dalla sub-misura A4.4.
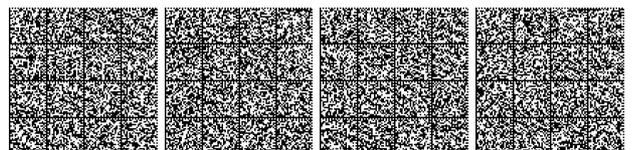
3. Il soggetto attuatore, come definito al precedente comma 2, svolge tutte le attività di esecuzione dei servizi e dei lavori, attraverso le procedure previste dalle leggi vigenti e nel rispetto dei vincoli della citata ordinanza n. 408/2016, ai fini della realizzazione degli interventi sulla rete stradale statale previsti dall'elenco allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

Art. 3.

Soggetto attuatore e responsabile dell'intervento

1. Soggetto attuatore dell'intervento previsto dalla presente ordinanza è l'Ufficio del Commissario straordinario sisma 2016, in considerazione del fatto che la quasi totalità degli interventi ricadono sul territorio colpito dal sisma 2016 e che si è in tal senso conseguita un'intesa con la Struttura tecnica di missione sisma 2009.

2. Responsabile dell'intervento oggetto della presente ordinanza è soggetto definito ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 avente ad oggetto «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016», in considerazione della natura integrativa degli interventi previsti dalla sub-misura A4.4.

3. Spettano al soggetto attuatore i compiti relativi al finanziamento e alla rendicontazione nonché le funzioni di indirizzo e di controllo.

4. Il responsabile dell'intervento provvede, entro il 31 dicembre 2021, all'apertura del Codice identificativo gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP), ove per legge necessari, e cura tutti gli adempimenti relativi all'attuazione e al monitoraggio dell'intervento tramite i sistemi informativi RGS, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, informando con cadenza bimestrale il soggetto attuatore.

5. Il responsabile dell'intervento svolge tutte le attività di esecuzione dei servizi e dei lavori, attraverso le procedure previste dalle leggi vigenti e nel rispetto dei vincoli della citata ordinanza n. 408/2016, ai fini della realizzazione degli interventi sulla rete stradale statale previsti dall'elenco allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante, e garantisce l'attuazione nel puntuale rispetto dei milestone previsti dal cronoprogramma ed assume l'impegno di tenere informato il Soggetto attuatore circa l'avanzamento procedurale e fisico dell'intervento degli interventi e le eventuali criticità rilevate nel corso dell'attuazione.

Art. 4.

Approvazione dell'elenco degli interventi e disposizioni finanziarie

1. Con la presente ordinanza è approvato l'elenco degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della rete stradale statale, riportato in allegato alla presente ordinanza con indicazione del finanziamento concesso per la sola progettazione o per la completa realizzazione delle opere.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono da considerarsi quali misure integrative nell'ambito delle attività in corso in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 di cui all'art. 4, comma 2 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016.

3. Con la presente ordinanza è disposto il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli precedenti, per un importo complessivo di euro 177.000.000, in favore del Responsabile degli interventi.

4. Il trasferimento delle risorse avverrà con le modalità stabilite nei provvedimenti d'attuazione.

5. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa rinvio agli articoli 5, 6, 7, 8 del decreto ministeriale 15 luglio 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di finanziamento, monitoraggio e rendicontazione, per quanto applicabili.

Art. 5.

Misure di semplificazione

1. Per l'attuazione degli investimenti del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera *b)* del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. In particolare si applicano:

a) affidamento diretto degli incarichi di progettazione e di servizi di supporto entro la soglia di valore non superiore ad euro 139.000,00, nonché degli incarichi di lavori entro la soglia di valore non superiore a euro 150.000,00;

b) affidamento a società in house qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo per la definizione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi, ivi comprese eventuali azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, e ogni altra attività finalizzata a sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici;

c) affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori, mediante appalto integrato;

d) affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art. 48, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

e) più in generale si applicano agli interventi del PNC Sisma le seguenti norme di semplificazione ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:

art. 9 Attuazione degli interventi;

art. 10 Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici;

art. 11 Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti;

artt. 12-13 Semplificazioni procedimentali;

art. 14-*bis* Governance del PNC per territori sisma 2009 e 2016;

artt. 17-29 Valutazione ambientale;

artt. 48-56 Contratti pubblici;

artt. 61-63 Modifiche legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo);

artt. 64-67 Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa.

Art. 6.

Poteri sostitutivi

1. Ai fini del puntuale rispetto dei termini procedimentali previsti dal cronoprogramma, il responsabile unico del procedimento inadempiente può essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre il soggetto attuatore può essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 7.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.

Roma, 16 dicembre 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 10

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

22A01682

ORDINANZA 16 dicembre 2021.

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, «Infrastrutture e mobilità», Linea di intervento 3, intitolata «Potenziamento e restyling di stazioni ferroviarie». (Ordinanza n. 2).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma, lettera *b)*, che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonché l'art. 14-*bis*, recante «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Considerato che la cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b, del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;

Considerato che nell'atto approvato è prevista la submisura A4 del piano complementare sisma intitolata «Infrastrutture e mobilità», di cui occorre ora affidare la progettazione con riguardo alla linea di intervento 3, intitolata «Potenziamento e *restyling* di stazioni ferroviarie»;

Considerato che, ai fini dell'attuazione della richiamata linea d'intervento, in data 15 dicembre 2021, si sono realizzate intese attraverso uno scambio di lettere di intenti tra il Commissario straordinario e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in considerazione delle competenze per legge attribuite e dell'oggettiva convergenza di interessi delle amministrazioni sottoscritte, verificate sulla base dell'istruttoria e degli incontri svolti;

In particolare, con nota del 15 dicembre 2021, del Capo di gabinetto del MIMS, d'ordine del Ministro, è stata comunicata la condivisione del programma oggetto della presente ordinanza;

Considerato che, in forza delle cennate intese risulta necessario affidare la progettazione della linea di intervento 3 della sub-misura A4 del piano complementare sisma, intitolata «Potenziamento e *restyling* di stazioni ferroviarie», a Rete ferroviaria italiana S.p.a., con apposita ordinanza del Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, per l'attuazione della misura entro il termine del 31 dicembre 2021, stabilito dall'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e finanza del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 1 luglio 2021, n. 101, che prevede che entro il IV trimestre del 2021, per la macro misura A si proceda alla «individuazione degli interventi da parte della cabina di coordinamento, individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza, nazionali, regionali o enti locali) da parte del soggetto attuatore; affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione delle misure»;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto milestone del 31 dicembre 2021;

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Considerato che ai fini di cui sopra sono state tenute presenti le linee guida indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021;

Preso atto dell'intesa espressa nella cabina di coordinamento del 15 dicembre 2021 dal coordinatore della struttura tecnica di missione sisma 2009, consigliere Carlo Presenti, e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Tanto premesso;
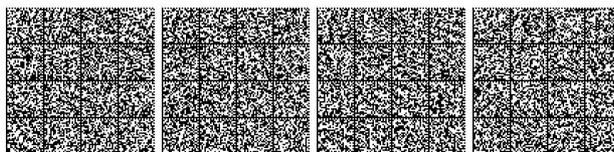
Dispone:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del rispetto del cronoprogramma e delle *milestone* come definite dal Ministero economia e finanza con decreto del 15 luglio 2021 e con decreto del 14 ottobre 2021, si intendono:

a) per affidamento «l'atto, l'accordo, o l'ordinanza con cui viene conferita la progettazione della misura ad un'amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o ad una società pubblica, anche ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

b) per progettazione «ogni attività documentata di analisi, studio, indagine, comportante fasi di istruttoria, collaborazione con enti pubblici e soggetti privati, finalizzata alla redazione di un progetto da porre a gara o da affidare con convenzione, o alla concessione di un finanziamento, o alla redazione di un bando per la selezione dei beneficiari del finanziamento»;

c) per misure «gli atti che danno coerente esecuzione al "Programma degli interventi unitari" deliberato dalla cabina di coordinamento e trasmesso al Ministero economia e finanze entro il milestone del 30 settembre 2021».

Art. 2.

Oggetto

1. La presente ordinanza costituisce attuazione della sub-misura A4 del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 avente ad oggetto «Infrastrutture e mobilità», ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle linee guida e dei *milestone* indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021.

2. Con la presente ordinanza è affidata la progettazione della linea di intervento 3 della sub-misura A4 del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, avente ad oggetto «Potenziamento e *restyling* di stazioni ferroviarie», a Rete ferroviaria italiana S.p.a., in conformità all'elenco allegato (allegato 1), che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Art. 3.

Soggetto attuatore e responsabile dell'intervento

1. Soggetto attuatore dell'intervento previsto dalla presente ordinanza è l'Ufficio del Commissario straordinario sisma 2016, in considerazione della netta prevalenza degli interventi sul territorio colpito dal sisma 2016 o sul «doppio cratere».

2. Responsabile dell'intervento oggetto della presente ordinanza è Rete ferroviaria italiana S.p.a., con il supporto del Comitato di indirizzo nominato dalla cabina di coordinamento di cui all'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, tramite l'indicazione di un esperto designato da ciascuna delle quattro regioni e dalla Struttura di missione 2009.

3. Spettano al soggetto attuatore i compiti relativi al finanziamento e alla rendicontazione nonché le funzioni di indirizzo e di controllo. Spettano al responsabile dell'intervento gli adempimenti relativi alla prenotazione del Codice identificativo gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP), ove per legge necessari, nonché all'attuazione e al monitoraggio dell'intervento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.

Art. 4.

Approvazione dell'elenco degli interventi e disposizioni finanziarie

1. Con la presente ordinanza è approvato l'elenco degli interventi di *restyling* delle stazioni ferroviarie, suddiviso per singoli comuni, che fa parte integrante della presente ordinanza (allegato 1).

2. Con la presente ordinanza è disposto il finanziamento degli interventi previsti della disposizioni precedenti, per un importo complessivo di euro 33.500.000, in favore del responsabile dell'intervento

3. Il trasferimento delle risorse avverrà con le modalità stabilite nei provvedimenti d'attuazione.

4. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa rinvio agli articoli 5, 6, 7, 8 del decreto ministeriale 15 luglio 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di finanziamento, monitoraggio e rendicontazione, per quanto applicabili.

Art. 5.

Misure di semplificazione

Per l'attuazione degli investimenti del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera *b)*, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

In particolare si applicano:

a) affidamento diretto degli incarichi di progettazione e di servizi di supporto entro la soglia di valore non superiore ad euro 139.000,00, nonché degli incarichi di lavori entro la soglia di valore non superiore a euro 150.000,00;

b) affidamento a società in *house* qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo per la definizione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi, ivi comprese eventuali azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, e ogni altra attività finalizzata a sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici;

c) affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori mediante appalto integrato;

d) affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'art. 48, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

e) più in generale si applicano agli interventi del PNC Sisma le seguenti norme di semplificazione ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:

art. 9 Attuazione degli interventi;

art. 10 Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici;

art. 11 Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti;

articoli 12-13 Semplificazioni procedimentali;

art. 14-*bis Governance* del PCN per territori sisma 2009 e 2016;

articoli 17-29 Valutazione ambientale;

articoli 48-56 Contratti pubblici;

articoli 61-63 Modifiche legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo);

articoli 64-67 Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa.

Art. 6.

Poteri sostitutivi

Ai fini del puntuale rispetto dei termini procedimentali previsti dal cronoprogramma, il responsabile unico del procedimento inadempiente può essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre il soggetto attuatore può essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 7.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (http://www.sisma2016.gov.it)

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.

Roma, 16 dicembre 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 15

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/

22A01683

ORDINANZA 20 dicembre 2021.

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, «Infrastrutture e mobilità», Linea di intervento 2, intitolata «Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili». (Ordinanza n. 3).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma lettera *b)*, che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi millesettecentoottanta milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: duecentoventi milioni di euro per l'anno 2021, settecentoventi milioni di euro per l'anno 2022, trecentoventi milioni di euro per l'anno 2023, duecentoottanta milioni di euro per l'anno 2024, centosessanta milioni di euro per l'anno 2025 e ottanta milioni di euro per l'anno 2026»;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonché l'art. 14-*bis*, recante «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target;*

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *«Do no significant harm»*), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»;

Considerato che nell'atto approvato è prevista la submisura A4 del Piano complementare sisma intitolata «Infrastrutture e mobilità», di cui occorre ora affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento 2, intitolata «Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila- Sulmona e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili»;

Considerato che, ai fini dell'attuazione della richiamata Linea d'intervento, in data 15 dicembre si sono realizzate intese sul tema nella Cabina di coordinamento, ove i presidenti delle Regioni hanno posto condizioni che hanno trovato riscontro nello scambio di lettere di intenti tra il Commissario straordinario e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, rispettivamente in data 16 dicembre 2021 e 20 dicembre 2021, intese conseguite in considerazione delle competenze per legge attribuite e dell'oggettiva convergenza di interessi delle amministrazioni, verificate sulla base dell'istruttoria e degli incontri svolti;

Considerato che le intese prevedono la realizzazione di un programma unitario di interventi destinato alla trasformazione della Linea oggi non elettrificata Terni, Rieti, Sulmona, L'Aquila, intervento infrastrutturale molto rilevante per la mobilità ferroviaria della zona dei due crateri e per risolvere le problematiche relative all'accessibilità ed allo sviluppo del territorio dei due crateri post-sisma 2009 e 2016; la richiesta di attenzione su annosi completamenti viari da realizzare nonché la localizzazione di centri di produzione di idrogeno *green* nella Regione Abruzzo, Lazio e Umbria, come meglio precisato nella stessa lettera trasmessa al Ministro v.all.2), non solo per il trasporto ferroviario ma anche per alimentare il trasporto locale ed extraurbano su gomma;

Considerato che, in forza delle cennate intese, risulta necessario affidare la progettazione della Linea di intervento 2 della sub-misura A4 del piano complementare sisma, intitolata «Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili», a Rete ferroviaria italiana S.p.a., con apposita ordinanza del Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, per l'attuazione della misura entro il termine del 31 dicembre 2021, stabilito dall'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e finanza del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 1° luglio 2021, n. 101, che prevede che entro il IV trimestre del 2021, per la macro misura A si proceda alla «individuazione degli interventi da parte della Cabina di coordinamento, individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza, nazionali, regionali o enti locali) da parte del soggetto attuatore; affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione delle misure»;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei pro-

getti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto *milestone* del 31 dicembre 2021;

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Considerato che ai fini di cui sopra sono state tenute presenti le Linee guida indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021;

Visto lo studio di pre-fattibilità per la mobilità ferroviaria a idrogeno, Linea Terni - Rieti - L'Aquila - Sulmona, elaborato da RFI, prot. CGRTS-0065889-A-20/12/2021 (All. sub 1);

Vista la nota prot. CGRTS-0065322-P-16/12/2021 a firma del Commissario straordinario, on.le avv. Giovanni Legnini, con cui sono state illustrate al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le condizioni e le modalità attuative dell'intero progetto ammontante a complessivi centonove milioni di euro, dei quali cinquantanove a carico del MIMS e cinquanta a carico del Fondo complementare del PNRR e richiesto altresì la conferma della copertura finanziaria pari a cinquantanove milioni di euro (All. sub 2);

Vista la nota prot. CGRTS-0065855-A-20/12/2021, con cui il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, prof. Enrico Giovannini, ha espresso piena condivisione in ordine all'investimento e agli indirizzi programmatici già deliberati, per le motivazioni ivi riportate, nonché confermato l'impegno al cofinanziamento del progetto di trasformazione ad idrogeno della Linea Terni-Rieti-L'Aquila, con un contributo finanziario per la parte rimanente, a valere sulle risorse disponibili del Ministero, una volta approvata la legge di bilancio per l'anno 2022 (All. sub 3);

Preso atto delle intese espresse nella Cabina di coordinamento del 20 dicembre 2021 dal coordinatore della struttura tecnica di missione sisma 2009, consigliere Carlo Presenti, e dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Tanto premesso;

Dispone:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del rispetto del cronoprogramma e delle milestone come definite dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 15 luglio 2021 e con decreto del 14 ottobre 2021, si intendono:

a) per affidamento «l'atto, l'accordo, o l'ordinanza con cui viene conferita la progettazione della misura ad un'amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o ad una società pubblica, anche ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

b) per progettazione «ogni attività documentata di analisi, studio, indagine, comportante fasi di istruttoria, collaborazione con enti pubblici e soggetti privati, finalizzata alla redazione di un progetto da porre a gara o da affidare con convenzione, o alla concessione di un finanziamento, o alla redazione di un bando per la selezione dei beneficiari del finanziamento»;

c) per misure «gli atti che danno coerente esecuzione al "Programma degli interventi unitari" deliberato dalla Cabina di coordinamento e trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze entro il milestone del 30 settembre 2021».

Art. 2.

Oggetto

1. La presente ordinanza costituisce attuazione della sub-misura A4 del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 avente ad oggetto «Infrastrutture e mobilità», ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle linee guida e dei milestone indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021.

2. Con la presente ordinanza è affidata la progettazione della Linea di intervento 2 della sub-misura A4 del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, avente ad oggetto «Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili», a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., sulla base delle intese richiamate in premessa.

Art. 3.

Soggetto attuatore
e responsabile dell'intervento

1. Soggetto attuatore degli interventi previsti dalla presente ordinanza è l'ufficio del Commissario straordinario sisma 2016 e la struttura tecnica di Missione Sisma 2009, ciascuno per quanto concerne il territorio di competenza. I soggetti attuatori possono realizzare intese ai fini degli adempimenti operativi.

2. Responsabile dell'intervento oggetto della presente ordinanza è Rete ferroviaria italiana S.p.a., con il supporto del Comitato di indirizzo nominato dalla Cabina di coordinamento di cui all'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, tramite l'indicazione di un esperto designato da ciascuna delle tre regioni interessate, dalla struttura di Missione 2009 e dalla Struttura commissariale per il sisma 2016.

La Regione Abruzzo e la Regione Lazio sono responsabili degli interventi previsti dal successivo art. 4, primo comma, lettera *b)*, relativi all'acquisto del materiale rotabile per il servizio Terni-L'Aquila e L'Aquila-Sulmona.

3. Spettano al soggetto attuatore i compiti relativi al finanziamento e alla rendicontazione nonché le funzioni di indirizzo e di controllo.

Spettano al responsabile dell'intervento tutti gli adempimenti relativi alla realizzazione degli interventi, anche relativi all'apertura del Codice identificativo gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP), ove per legge necessari, nonché all'attuazione e al monitoraggio degli stessi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.

4. Il responsabile dell'intervento assume e garantisce l'attuazione nel puntuale rispetto dei milestone previsti dal cronoprogramma allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, ed assume l'impegno di tenere informato, mediante relazione bimestrale, i Soggetti attuatori circa la speditezza degli interventi e le eventuali criticità.

Art. 4.

Approvazione degli interventi e disposizioni finanziarie

1. È approvato il finanziamento in favore del responsabile dell'intervento dell'importo complessivo dell'intervento pari a:

a) ventidue milioni di euro per la progettazione e realizzazione degli impianti di terra per produzione, stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno, tenendo conto degli studi e delle analisi di sicurezza ed economicità della gestione relativi ai siti di localizzazione e produzione destinati ad alimentare il trasporto ferroviario nonché il trasporto urbano ed extraurbano locale, sulla base di intese che dovranno essere stipulate tra RFI e le tre regioni interessate;

b) ventotto milioni di euro per l'acquisto di materiale rotabile alimentato ad idrogeno, di cui nove milioni alla Regione Abruzzo per il servizio L'Aquila-Sulmona e diciannove milioni alla Regione Lazio per il servizio Terni-L'Aquila.

È altresì previsto, secondo le intese, un ulteriore finanziamento pari a cinquantanove milioni di euro, a carico del M.I.M.S., previa approvazione della legge di bilancio per l'anno 2022, nei termini indicati nella nota del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, (All. sub 3).

2. Il trasferimento delle risorse avverrà con le modalità stabilite nei provvedimenti d'attuazione.

3. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa rinvio agli articoli 5, 6, 7, 8 del decreto ministeriale 15 luglio 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di finanziamento, monitoraggio e rendicontazione, per quanto applicabili.

Art. 5.

Misure di semplificazione

Per l'attuazione degli investimenti del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera *b)* del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

In particolare si applicano:

a) affidamento diretto degli incarichi di progettazione e di servizi di supporto entro la soglia di valore non superiore ad euro 139.000,00, nonché degli incarichi di lavori entro la soglia di valore non superiore a euro 150.000,00;

b) affidamento a società *in house* qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo per la definizione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi, ivi comprese eventuali azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, e ogni altra attività finalizzata a sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici;

c) affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori, mediante appalto integrato;

d) affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art. 48, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

e) più in generale si applicano agli interventi del PNC Sisma le seguenti norme di semplificazione ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:

art. 9 - Attuazione degli interventi;

art. 10 - Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici;

art. 11 - Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti;

articoli 12-13 Semplificazioni procedimentali;

art. 14-*bis* - *Governance* del PCN per territori sisma 2009 e 2016;

articoli 17-29 - Valutazione ambientale;

articoli 48-56 - Contratti pubblici;

articoli 61-63 - Modifiche legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo);

articoli 64-67 - Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa;

f) nel caso di intervento non conforme alle previsioni urbanistiche si applica l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, secondo cui l'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del Consiglio comunale costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico.

Art. 6.

Poteri sostitutivi

Ai fini del puntuale rispetto dei termini procedimentali previsti dal cronoprogramma, il responsabile unico del procedimento inadempiente può essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre il soggetto attuatore può essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 7.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.

Roma, 20 dicembre 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 16

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti.fondo-pnrr.area-sisma/

22A01684

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 8 marzo 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito del nuovo schema posologico, del medicinale per uso umano «Imfinzi». (Determina n. 186/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda in data 29 gennaio 2021 con la quale la società Astrazeneca AB, titolare della A.I.C. ha chiesto l'aggiunta di una posologia in regime di rimborso del medicinale «Imfinzi» (durvalumab);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 17-19 marzo 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella seduta del 15-17 dicembre 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il nuovo schema posologico aggiuntivo del medicinale IMFINZI (durvalumab):

«1500 mg somministrati tramite infusione endovenosa per sessanta minuti ogni quattro settimane fino alla progressione della malattia o alla comparsa di tossicità inaccettabile o per un massimo di dodici mesi»,

è rimborsato come segue:

confezione: «50 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 ml» 1 flaconcino – A.I.C. n. 047089014/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.770,09;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.571,76.

Per lo schema posologico aggiuntivo restano invariate le condizioni negoziali vigenti.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Imfinzi» (durvalumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 marzo 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01688
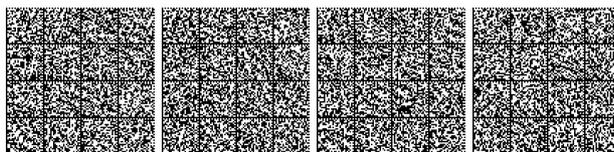
DETERMINA 8 marzo 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Ofev». (Determina n. 193/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 26 ottobre 2020, con la quale la società Boehringer Ingelheim International GmbH ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Ofev» (nintedanib);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico–scientifica rilasciato nella seduta del 10-12 febbraio 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 15-17 dicembre 2021;

Vista la delibera n. 9 del 10 febbraio 2022 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;
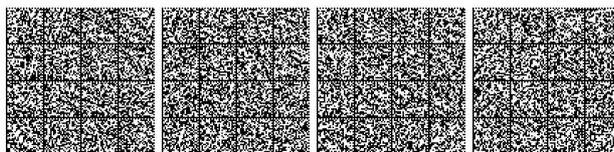
Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale OFEV (nintedanib):

«"Ofev" è inoltre indicato negli adulti per il trattamento di malattie interstiziali polmonari (ILD) fibrosanti croniche con fenotipo progressivo»

sono rimborsate come segue:

confezione: «150 mg - capsule molli - uso orale - blister (ALU/ALU)» 1x60 capsule molli - A.I.C. n. 043827043/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.719,29;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.487,92;

confezione: «100 mg - capsule molli - uso orale - blister (ALU/ALU)» 1x60 capsule molli - A.I.C. n. 043827029/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.719,29;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.487,92.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, per tutte le indicazioni rimborsate, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web – all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ofev» (nintedanib), relativamente all'indicazione «"Ofev" è inoltre indicato negli adulti per il trattamento di malattie interstiziali polmonari (ILD) fibrosanti croniche con fenotipo progressivo», è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - pneumologi, reumatologi, immunologi e internisti (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 marzo 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01689

DETERMINA 8 marzo 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali e rinegoziazione del medicinale per uso umano «Lynparza», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 194/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 85, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo alla riduzione dei *ticket* e a disposizioni in materia di spesa farmaceutica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e in particolare l'art. 15, comma 8, lettera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1164/2018 del 25 luglio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 188, del 14 agosto 2018, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per uso umano «Lynparza», «Nordimet» e «Rekovelle», approvati con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 21 dicembre 2020, con la quale la società Astrazeneca AB ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Lynparza» (olaparib);

Vista la domanda presentata in data 22 febbraio 2021 con la quale la società Astrazeneca AB ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Lynparza» (olaparib);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 6-9, 12 aprile 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 21-25-27 gennaio 2022;

Vista la delibera n. 9 del 10 febbraio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;
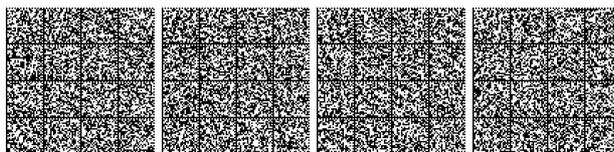
Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche autorizzate del medicinale LYNPARZA (olaparib):

«Cancro della prostata

"Lynparza" è indicato, in monoterapia, per il trattamento di pazienti adulti con cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione e con mutazioni nei geni BRCA1/2 (mutazione nella linea germinale e/o mutazione somatica), in progressione dopo precedente trattamento che includeva un nuovo agente ormonale.

Cancro dell'ovaio

"Lynparza" in associazione con bevacizumab è indicato per il:

trattamento di mantenimento di pazienti adulte con cancro epiteliale dell'ovaio di alto grado avanzato (stadi III e IV secondo FIGO), cancro della tuba di Falloppio o cancro peritoneale primitivo, in risposta (completa o parziale) dopo completamento della chemioterapia di prima linea a base di platino in associazione con bevacizumab e il cui tumore presenti un deficit di ricombinazione omologa (*homologous recombination deficiency*, HRD), definito dalla presenza di una mutazione BRCA1/2 e/o di instabilità genomica.»

Le indicazioni terapeutiche, già autorizzate, oggetto della rinegoziazione del medicinale "Lynparza" (olaparib):

«Cancro dell'ovaio

"Lynparza" è indicato, in monoterapia, per il:

trattamento di mantenimento di pazienti adulte con cancro epiteliale dell'ovaio di alto grado avanzato (stadio III e IV secondo FIGO) BRCA1/2-mutato (mutazione nella linea germinale e/o mutazione somatica), cancro della tuba di Falloppio o cancro peritoneale primitivo, che sono in risposta (completa o parziale) dopo il completamento della chemioterapia di prima linea a base di platino;

trattamento di mantenimento di pazienti adulte con recidiva platino-sensibile del cancro epiteliale dell'ovaio di alto grado, del cancro della tuba di Falloppio o del cancro peritoneale primitivo, che sono in risposta (completa o parziale) alla chemioterapia a base di platino.

Cancro della mammella

"Lynparza" è indicato, in monoterapia, per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella, localmente avanzato o metastatico, HER2 negativo, e con mutazioni nella linea germinale BRCA1/2. I pazienti devono essere stati precedentemente trattati con un'antraciclina e un taxano nel *setting* (neo)adiuvante o metastatico, a meno che i pazienti fossero stati non eleggibili per questi trattamenti.

I pazienti con cancro della mammella e recettore ormonale (HR)-positivo, devono inoltre aver progredito durante o dopo una precedente terapia endocrina o devono essere considerati non eleggibili per la terapia endocrina.»

sono rimborsate come segue.

Confezioni:

«100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse - A.I.C. n. 043794027/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.704,78;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.463,97;

«150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse - A.I.C. n. 043794041/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.704,78;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.463,97.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, sull'intera molecola, per tutte le indicazioni rimborsate, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica piena fino al 12 dicembre 2023, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata «"Lynparza" è indicato, in monoterapia, per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con cancro epiteliale dell'ovaio di alto grado avanzato (stadio III e IV secondo FIGO) BRCA1/2-mutato (mutazione nella linea germinale e/o mutazione somatica), cancro della tuba di Falloppio o cancro peritoneale primitivo, che sono in risposta (completa o parziale) dopo il completamento della chemioterapia di prima linea a base di platino.», da cui conseguono:

il beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge, di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell'innovatività;

l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012;

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR) e ai sensi dell'art. 1, commi 400-406, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);

l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi oncologici di cui all'art. 1, comma 401, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017).

La società rinuncia espressamente al beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica condizionata, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata «"Lynparza" in associazione con bevacizumab è indicato per il: trattamento di mantenimento di pazien-

ti adulte con cancro epiteliale dell'ovaio di alto grado avanzato (stadi III e IV secondo FIGO), cancro della tuba di Falloppio o cancro peritoneale primitivo, in risposta (completa o parziale) dopo completamento della chemioterapia di prima linea a base di platino in associazione con bevacizumab e il cui tumore presenti un deficit di ricombinazione omologa (*homologous recombination deficiency*, *HRD)*, definito dalla presenza di instabilità genomica ed in assenza di una mutazione BRCA1/2», da cui consegue:

l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012);

l'inserimento negli elenchi dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR).

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma *web* - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it/ che costituiscono parte integrante della presente determina.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma *web*, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lynparza» (olaparib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 marzo 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01690

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 21 dicembre 2021.

Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022. (Delibera n. 830).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Nell'adunanza del 21 dicembre 2021;

Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);.

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto-legge n. 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016;

Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che «... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ...»;
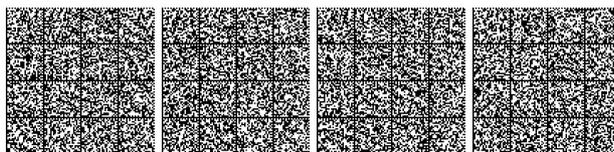
Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, lettera *b)*, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali»;

Visto l'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, va versato direttamente all'A.N.AC., a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della controversia arbitrale;

Visto l'art. 52-*quater* della legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017 che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'A.N.AC. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC., dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 1078 adottata dall'A.N.AC. il 21 novembre 2018 con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal contributo di cui alla delibera n. 359/2017;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, «Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Visto il comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 16 ottobre 2019 con il quale vengono rese note le nuove indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) e di pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC. per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 50/2016;

Visto il comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 18 dicembre 2019 con il quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, titolo VI, del Codice dei contratti pubblici;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» il quale prevede che a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, ivi comprese le autorità indipendenti, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A della stessa legge, ma resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale;

Visto l'art. 1, comma 591 della legge n. 160/2019 in base al quale «A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato del 21 aprile 2020, n. 9 recante indicazioni circa l'adeguamento del bilancio di previsione degli enti ed organismi pubblici in merito all'applicazione dei sopraindicati limiti di spesa;

Visto l'art. 1, lettera *c)*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55) modificato dapprima dall'art. 8, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) e successivamente dall'art. 52, comma 1, lettera *a)*, n. 1.1), decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) che ha sospeso l'operatività dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici fino al 30 giugno 2023;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120, «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» che introduce modifiche, anche di natura transitoria, alle procedure di affidamento e di gara tese a imporre una riduzione forzata dei tempi di esecuzione degli interventi per la realizzazione di opere pubbliche e, più in generale, per il processo di *procurement* pubblico;

Visto il disegno di legge A.S. 2448 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze da cui risulta (cap. 2116) che all'A.N.AC. venga assegnata la somma di euro 6.268.826,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

Visto l'art. 5, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale) in base ai quali le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico anche mediante l'utilizzo di una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento;

Visto il regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità, approvato con delibera n. 540 del 7 luglio 2021;

Ritenuta la necessità di coprire, per l'anno 2022, i costi di funzionamento dell'A.N.AC., per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso così come previsto, dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005;

Considerato che l'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalità di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sen-

tito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che, decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive;
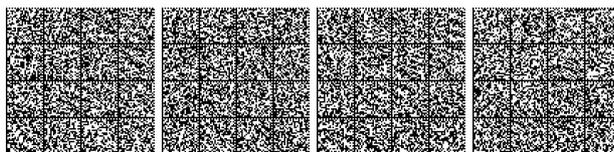
Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'A.N.AC., nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo n. 50/2016;

b) gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo n. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera *sub* a)*;*

c) le società organismo di attestazione di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 50/2016.

2. Sono esentati dall'obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:

a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell'A.N.AC. n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;

b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.

3. Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo per i casi di cui al comma 2, il responsabile del procedimento dovrà inviare, esclusivamente via pec all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it - entro i quindici giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell'A.N.AC. I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l'esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti.

Art. 2.

Entità della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono tenuti a versare a favore dell'A.N.AC., con le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all'importo posto a base di gara:

<table>
<tr><th>Importo posto a base di gara</th><th>Quota stazioni appaltanti</th><th>Quota operatori economici</th></tr>
<tr><td>Inferiore a € 40.000</td><td>Esente</td><td>Esente</td></tr>
<tr><td>Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000</td><td>€ 30,00</td><td>Esente</td></tr>
<tr><td>Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000</td><td rowspan="2">€ 225,00</td><td>€ 20,00</td></tr>
<tr><td>Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000</td><td>€ 35,00</td></tr>
<tr><td>Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000</td><td rowspan="2">€ 375,00</td><td>€ 70,00</td></tr>
<tr><td>Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000</td><td>€ 80,00</td></tr>
<tr><td>Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000</td><td>€ 600,00</td><td>€ 140,00</td></tr>
<tr><td>Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000</td><td rowspan="2">€ 800,00</td><td>€ 200,00</td></tr>
<tr><td>Uguale o maggiore a € 20.000.000</td><td>€ 500,00</td></tr>
</table>

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* sono tenuti a versare a favore dell'A.N.AC. un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento mediante avviso), emesso dall'A.N.AC. con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

3. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall'approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la
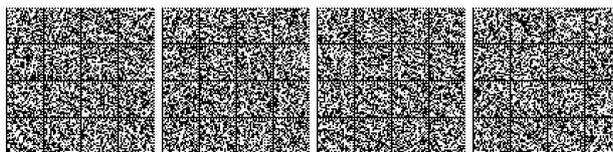
rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l'ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2022.

4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.

5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all'art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'A.N.AC.

Art. 4.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *c)*, secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

2. Il mancato versamento dell'uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Indebiti versamenti

1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute oppure di versamenti effettuati in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'A.N.AC. un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa, secondo le modalità riportate sul sito dell'A.N.AC.

Art. 6.

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Roma, 21 dicembre 2021

Il Presidente: BUSIA

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23 dicembre 2021.

p. Il segretario: ANGELUCCI

22A01686

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 22 dicembre 2021.

Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della città metropolitana di Reggio Calabria. (Delibera n. 81/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche *FSC)* e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
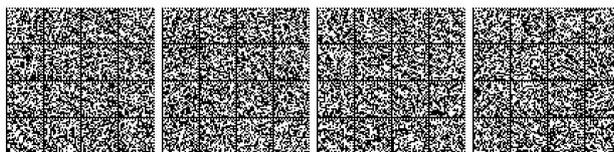
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 26, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse», che destina alla Città metropolitana di Reggio Calabria l'importo di centotrentatre milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2014-2020;

Vista la delibera CIPE 4 aprile 2019, n. 15, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patti per lo sviluppo delle Città metropolitane del Mezzogiorno. Assegnazione risorse al Piano straordinario asili nido», che destina tre milioni di euro per ciascuna città metropolitana del Mezzogiorno ad integrazione dei rispettivi Patti per lo sviluppo, rideterminando, in particolare, la dotazione finanziaria della Città metropolitana di Reggio Calabria in centotrentasei milioni di euro;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. *Governance,* modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC o Piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato;

Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;
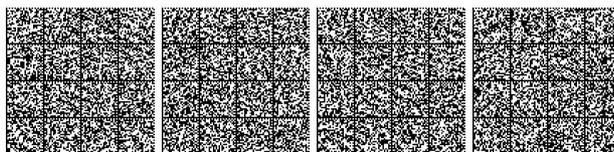
Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022»;

Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il CIPE stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione delle risorse FSC assegnate a ciascuna amministrazione centrale, regione o Città metropolitana, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che, in coerenza con la citata delibera CIPESS, ordinamentale, n. 2 del 2021, lo schema di PSC, è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun Piano:

Tavola 1 - strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

Tavola 2 - risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai sensi del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

Tavola 3 - PSC sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica;

Tavola 4 -PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, prot. n. 2178-P del 10 dicembre 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarità della Città metropolitana di Reggio Calabria, articolato nelle tavole 1, 2, 3, 4 e appendice, allegate alla citata nota informativa, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera CIPESS, ordinamentale, n. 2 del 2021;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta tavola 2, il valore complessivo del PSC della Città metropolitana di Reggio Calabria è pari a 136,00 milioni di euro, di provenienza contabile 2014-2020;

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella tavola 2, righe F1 e F2, del PSC della Città metropolitana di Reggio Calabria sono state confermate le seguenti risorse:

90,10 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

45,90 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Città metropolitana di Reggio Calabria, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarità della Città metropolitana di Reggio Calabria.

1.1 È approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione della Città metropolitana di Reggio Calabria, così come articolato nelle relative Tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 136,00 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di provenienza contabile 2014-2020.

1.2 Il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 136,00 milioni di euro, che si compone di risorse ai sensi del citato decreto-legge n. 34 del 2019, *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* per 90,10 milioni di euro e lettera *b)* per 45,90 milioni di euro. Le due sezioni speciali previste, come di consueto, nella tavola 4 sono entrambe pari a zero.

2. Norme finali.

2.1 Con l'approvazione del Piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, la Città metropolitana di Reggio Calabria, in quanto amministrazione titolare del Piano, provvede all'istituzione o all'aggiornamento della composizione, nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché dei ministeri competenti per area tematica.

2.3 Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede a integrare il PSC con settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato *standard* elaborabile.

2.4 Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni già esistenti con società *in house,* misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta della Città metropolitana di Reggio Calabria responsabile del PSC in oggetto.

2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti al ciclo di programmazione 2014-2020.

2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPESS n. 2 del 2021, concernente il quadro ordinamentale del Piano sviluppo e coesione.

Roma, 22 dicembre 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 286

PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i.

Ciclo di riferimento	Strumento di programmazione	Denominazione strumento attuativo	Codice strumento attuativo nel Sistema Nazionale di Monitoraggio
2014-2020	PATTO CITTA' DI REGGIO CALABRIA	NA	NA
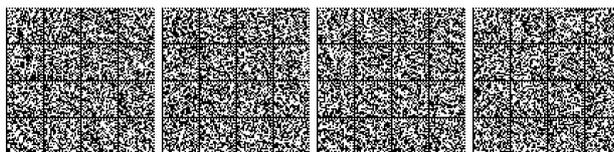
PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i.

Valori in milioni di euro

Atto di riferimento	Strumento di programmazione	Provenienza contabile delle risorse	Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione – Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio) 2000-2006	2007-2013	2014-2020	Totale
Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, Delibera Cipe n. 15 del 04/04/2019	PATTO CITTA' DI REGGIO CALABRIA	2014-2020	0,00	0,00	136,00	136,00
[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)			**0,00**	**0,00**	**136,00**	**136,00**
[B] Totale assegnazioni destinate a CIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]			**0,00**	**0,00**	**136,00**	**136,00**
[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H +I]			**0,00**	**0,00**	**136,00**	**136,00**
Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e 242	*[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi*		*0,00*	*0,00*	*136,00*	*136,00*
	[F1] Risorse di cui al comma 7.a		*0,00*	*0,00*	*90,10*	*90,10*
	[F2] Risorse di cui al comma 7.b		*0,00*	*0,00*	*45,90*	*45,90*
	[G] Risorse per CIS		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[M] Totale risorse PSC [M = E + L]			**0,00**	**0,00**	**136,00**	**136,00**
di cui: Articolazione per sezioni PSC	*[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]*		0,00	0,00	136,00	*136,00*
	[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]		0,00	0,00	0,00	*0,00*
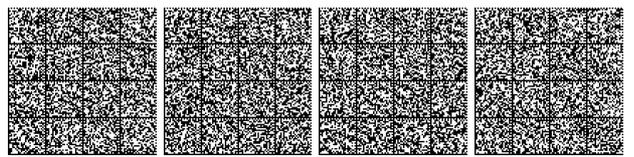
PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Tavola 3 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica

Valori in milioni di euro

Area tematica	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
1 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	*0,00*	*0,00*
2 DIGITALIZZAZIONE	0,00	*0,00*	*0,00*
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	26,69	*0,00*	*0,00*
4 ENERGIA	1,60	*0,00*	*0,00*
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	24,97	*0,00*	*0,00*
6 CULTURA	13,98	*0,00*	*0,00*
7 TRASPORTI E MOBILITA'	3,71	*0,00*	*0,00*
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	24,74	*0,00*	*0,00*
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	*0,00*	*0,00*
10 SOCIALE E SALUTE	3,00	*0,00*	*0,00*
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	22,41	*0,00*	*0,00*
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	4,36	*0,00*	*0,00*
NON ATTRIBUITO DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO	10,53	*0,00*	*0,00*
Totale	**136,00**	***0,00***	***0,00***

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 31/12/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i

PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Tavola 4 – PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni

Valori in milioni di euro

Finalità di assegnazione	Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID[1]	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020[2]	Risorse totali per sezioni speciali
Risorse da riprogrammazione ex art. 44	0,00	0,00	0,00
Risorse da nuove assegnazioni FSC 2014-2020	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Note:

[1] Art. 241, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s..m.i.

[2] Art. 242, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.

PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Appendice – PSC Sezione Ordinaria – Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione

Valori in milioni di euro

Area tematica	2000-2006		2007-2013		2014-2020		Totale
	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	
1 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 DIGITALIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09	0,60	26,69
4 ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	1,60
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41	0,57	24,97
6 CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43	0,55	13,98
7 TRASPORTI E MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	3,71
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	23,79	0,95	24,74
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11	0,30	22,41
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	1,05	4,36
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53	0,00	10,53
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	131,98	4,02	136,00

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 31/12/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i

Note

[1] Per interventi completati si intendono quelli con fase di esecuzione effettivamente conclusa

22A01652

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Terlipressina Dr. Reddy's».

Con la determina n. aRM - 32/2022 - 2551 del 7 marzo 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della DR. Reddy's S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TERLIPRESSINA DR. REDDY'S;

confezione: A.I.C. n. 044952012;

descrizione: «1 mg/8,5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A01674

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mnesis».

Con la determina n. aRM - 31/2022 - 348 del 7 marzo 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Takeda Italia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: MNESIS;

confezione: A.I.C. n. 027586015;

descrizione: «45 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A01675

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Viacorinda».

Con la determina n. aRM - 34/2022 - 49 del 7 marzo 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Les laboratoires servier, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: VIACORINDA;

confezione: A.I.C. n. 045580053;

descrizione: «7 mg/5 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore HDPE;

confezione: A.I.C. n. 045580040;

descrizione: «7 MG/5 MG/2,5 mg compresse rivestite con film» 3 x 30 compresse in contenitore PP;

confezione: A.I.C. n. 045580038;

descrizione: «7 mg/5 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 2 x 30 compresse in contenitore PP;

confezione: A.I.C. n. 045580026;

descrizione: «7 mg/5 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PP ;

confezione: A.I.C. n. 045580014;

descrizione: «7 mg/5 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in contenitore PP;

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A01676

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Claritromicina Dr. Reddy's».

Con la determina n. aRM - 35/2022 - 2551 del 7 marzo 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Dr. Reddy's S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CLARITROMICINA DR. REDDY'S;

confezione: A.I.C. n. 046014015;

descrizione: «500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A01677

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Dr. Reddy's».

Con la determina n. aRM - 33/2022 - 2551 del 7 marzo 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Dr. Reddy S S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: IBUPROFENE DR. REDDY'S

Confezione e n. AIC:

045826043 - «600 mg soluzione per infusione» 50 sacche da 150 ml;

045826031 - «600 mg soluzione per infusione» 20 sacche da 150 ml;

045826029 - «400 mg soluzione per infusione» 50 sacche da 100 ml;

045826017 - «400 mg soluzione per infusione» 20 sacche da 100 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A01708

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mepivacaina Accord».

Con la determina n. aRM - 38/2022 - 4852 del 7 marzo 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Accord Healthcare, S.L.U., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: MEPIVACAINA ACCORD

A.I.C. n. 044401166 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 044401154 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 044401141 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro da 2 ml;

A.I.C. n. 044401139 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro da 10 ml.

A.I.C. n. 044401127 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 044401115 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 044401103 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 044401091 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 044401089 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 50 fiale in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 044401077 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 044401065 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 044401053 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 2 ml;

A.I.C. n. 044401040 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 044401038 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 044401026 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 044401014 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml;

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A01709

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Accord».

Con la determina n. aRM - 39/2022 - 4852 del 7 marzo 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Accord Healthcare, S.L.U., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PANTOPRAZOLO ACCORD;

confezione: 043048040;

descrizione: «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 50 flaconcini in vetro da 10 ml;

confezione: 043048038;

descrizione: «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 20 flaconcini in vetro da 10 ml;

confezione: 043048026;

descrizione: «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 10 ml;

confezione: 043048014;

descrizione: «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A01710

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Confraternita del SS. Sacramento, in Preci

Con decreto del Ministro dell'interno del 12 febbraio 2022 viene soppressa la confraternita del SS. Sacramento, con sede in Preci (PG), identificata al n. 57 del regio decreto del 5 febbraio 1934.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

22A01678

Soppressione della Confraternita del SS. Sacramento, in Preci, fraz. Belforte

Con decreto del Ministro dell'interno del 12 febbraio 2022 viene soppressa la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Preci (PG), fraz. Belforte.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

22A01679

Soppressione della Confraternita del SS. Sacramento, in Preci, fraz. Castelvecchio

Con decreto del Ministro dell'interno del 12 febbraio 2022 viene soppressa la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Preci (PG), fraz. Castelvecchio.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

22A01680

Approvazione del mutamento della denominazione e del trasferimento della sede della Casa di Albenga della Congregazione delle Orsoline di Gesù, dette pure Figlie del Verbo Incarnato, in Albenga.

Con decreto del Ministro dell'interno del 12 febbraio 2022 la Casa di Albenga della Congregazione delle Orsoline di Gesù, dette pure Figlie del Verbo Incarnato, con sede in Albenga (SV), ha assunto la nuova denominazione di Casa della Congregazione delle Orsoline di Gesù, dette pure Figlie del Verbo Incarnato e contestualmente ha trasferito la propria sede da Albenga (SV) a Torino.

22A01681

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-064) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
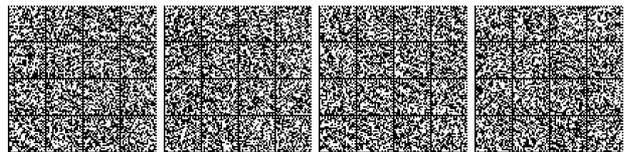
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
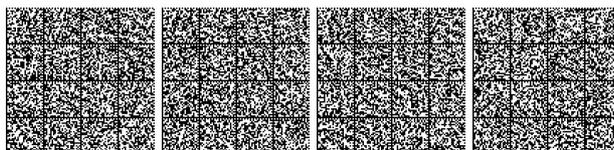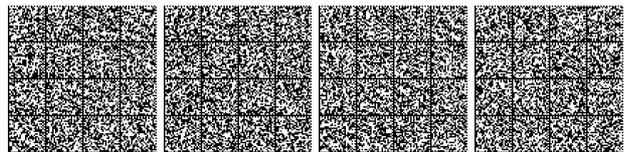
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.